

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Interferenze tra sequestri penali e di prevenzione con le procedure di fallimento e di liquidazione giudiziale (Linee Guida, Tribunale di Roma, 24.9.2019)

Di seguito le Linee Guida del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del 24.9.2019, recanti "Le interferenze tra sequestri penali e di prevenzione con le procedure di [fallimento](#) e le procedure di liquidazione giudiziale".

NDR: sulla riforma del 2019 si veda lo [Speciale Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: NORME + SCHEMA + COMMENTO + LIBRO](#)

SCHEMA PROTOCOLLO CURATORI

LE INTERFERENZE TRA SEQUESTRI PENALI E DI PREVENZIONE CON LE PROCEDURE DI FALLIMENTO E LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PREMESSA

Il proliferare di nuove ipotesi di confisca e di sequestri finalizzati alla confisca e il sempre più frequente ricorso alle misure di prevenzione patrimoniale hanno determinato un significativo incremento dei casi in cui sono state riscontrate interferenze tra misure penali (cautelari e di prevenzione) e procedure concorsuali, da cui sono emerse evidenti criticità di carattere pratico-operativo e di coordinamento.

Ciò premesso, gli scriventi, d'intesa con il presidente e gli altri giudici della Sezione Fallimentare, hanno ritenuto utile e opportuno svolgere un approfondimento del tema e predisporre delle prime linee guida, con l'obiettivo non di sintetizzare in un documento disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali già noti e, dunque, di stabilire regole di condotta da applicare rigorosamente, bensì di fornire un mero ausilio a tutti gli operatori della materia (*in primis* i Curatori, ma anche gli Amministratori giudiziari e gli stessi Giudici delegati, etc.), indicando possibili soluzioni applicative in considerazione della tipologia della misura penale cautelare o di prevenzione disposta, al fine di agevolare l'attività da svolgere nell'esecuzione delle procedure concorsuali, delle misure cautelari reali penali e delle misure di prevenzione e stimolare ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Si passeranno ora in rassegna le soluzioni prospettate con riferimento alle diverse tipologie di sequestri, penali e di prevenzione, interferenti con il fallimento, non trascurando di riferire le indubbie innovazioni apportate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che ha voluto dedicare un intero titolo (il Titolo VIII) proprio ai rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali.

FALLIMENTO E SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO

Cos'è il sequestro impeditivo? - Art. 321, 1° comma, c.p.p.: il presupposto è il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Ha funzione di prevenzione speciale. Rileva l'estremizzazione del nesso di

commissione di altri reati. Ha funzione di prevenzione speciale. Rileva l'estremizzazione del nesso di pertinenzialità tra reato e cosa sequestrata.

Rapporti con il fallimento - Non dovrebbe esserci mai o quasi mai coincidenza dell'oggetto: beni sequestrati non dovrebbero esaurire la massa attiva del fallimento, che dunque può proseguire l'attività liquidatoria relativamente agli altri beni.

Prima ipotesi: sequestro preventivo impeditivo antecedente al fallimento

- i beni sequestrati non fanno parte della massa attiva del fallimento;
- i beni sequestrati non vanno inseriti nel programma di liquidazione né liquidati;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico (artt. 322 e 324 c.p.p.) previo attento esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico - ed anche appello avverso le ordinanze con le quali il GIP ha rigettato la richiesta di revoca o comunque emesse in relazione al sequestro (art. 322bis c.p.p.) ed è anche legittimato a richiedere la revoca del sequestro (il curatore è persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate), quale strada più percorribile della richiesta di riesame (mirata a rendere edotto il GIP dell'esistenza del fallimento e, quindi, del venir meno del collegamento tra indagato – imputato e bene) - in attesa che le Sezioni Unite penali, investite della questione da ordinanza che si richiama all'orientamento appena esposto (Cassazione Penale Sezione 3, n. 22602/2019), recepiscono tale indirizzo interpretativo, che si va affermando a partire dalla sentenza n. 42469/2016;
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- è opportuno che il curatore assuma tali iniziative nelle ipotesi in cui il bene sequestrato abbia un valore potenziale di realizzo (evitando, ad esempio, impugnative o richieste di revoca aventi ad oggetto immobili totalmente abusivi non liquidabili); l'attività va, dunque, rapportata alle possibilità di realizzo della liquidazione del bene;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;

- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è possibile proporre appello ex art. 322*bis*, sempre se si è preventivamente riscontrata la convenienza e l'opportunità dell'iniziativa in relazione al potenziale valore di realizzo del bene nell'ambito della procedura concorsuale.

Seconda ipotesi: sequestro preventivo impeditivo successivo al fallimento

- i beni sequestrati già fanno parte della massa attiva del fallimento;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento o da quando ne ha avuto conoscenza (artt. 322 e 324 c.p.p.), previo esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico – e richiedere la revoca del sequestro (il curatore è sia persona alla quale le cose sono state sequestrate sia persona che avrebbe diritto alla loro restituzione);
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- è opportuno che il curatore assuma tali iniziative nelle ipotesi in cui il bene sequestrato abbia un valore potenziale di realizzo (evitando, ad esempio, impugnative richieste di revoca aventi ad oggetto immobili totalmente abusivi non liquidabili); l'attività va, dunque, rapportata alle possibilità di realizzo della liquidazione del bene;
- laddove si stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra* § IV;
- se non interviene la revoca, è possibile proporre appello ex art. 322*bis*, sempre se si è preventivamente riscontrata la convenienza e l'opportunità dell'iniziativa in relazione al potenziale valore di realizzo del bene nell'ambito della procedura concorsuale.

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: art. 318 – Norma ispirata dal criterio della prevalenza della procedura concorsuale: in pendenza di liquidazione giudiziale il sequestro impeditivo non può essere disposto; se disposto prima, su istanza del curatore, deve essere revocato e deve essere disposta la restituzione dei beni in favore del curatore, salvo che si tratti di sequestro di cose

oggettivamente pericolose e di cui non può essere consentito l'uso se non previa autorizzazione amministrativa, cose escluse dalla liquidazione giudiziale o non suscettibili di liquidazione.

La revoca del sequestro

Gli effetti che si realizzano con il subentro del curatore a seguito della revoca del provvedimento di sequestro possono essere distinti - in termini sintetici - a seconda del bene destinatario della misura penale revocata.

I. La misura penale revocata si riferisce a beni immobili o beni mobili registrati di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- il curatore diviene l'unico soggetto legittimato a procedere alla liquidazione del bene. Tale potere è formalmente subordinato all'avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), garantendo in tal modo il principio di continuità delle trascrizioni (sia che la vendita avvenga dinanzi al Giudice delegato che per atto notarile);
- ai fini della liquidazione del bene il curatore è tenuto ad acquisire copia del provvedimento di revoca del sequestro e conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione presso i Pubblici registri (Conservatoria dei registri immobiliari e P.R.A.), essendo competente a disporre la cancellazione solo l'Autorità che ha emesso il provvedimento penale (e non il Giudice Delegato);
- con la revoca del sequestro il curatore diviene il soggetto legittimato passivo tenuto a rispondere delle obbligazioni di pagamento collegabili al bene oggetto del provvedimento di sequestro, maturate successivamente all'apertura della procedura (imposte, tasse, oneri condominiali per immobili, IMU, etc.);
- il curatore risponde a titolo di custodia, solo, in questo caso, non dalla data di revoca del sequestro bensì dalla data di consegna del bene, sempre che il ritardo nella consegna non sia addebitabile al curatore che, in questo caso, risponde dei danni subiti dal bene a titolo di risarcimento del danno;
- solo con riferimento ai beni immobili, qualora risulti pendente un rapporto di locazione, il curatore diverrà titolare di un diritto credito, ossia sarà il soggetto in favore del quale corrispondere i canoni di locazione sino a quel momento incassati dall'amministratore giudiziario, rientrando il bene da cui trae origine il credito (nonché i suoi frutti) nell'attivo da distribuire in favore della massa dei creditori.

1. Qualora sussistano contratti di locazione aventi ad oggetto il bene immobile sottoposto a sequestro stipulati nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria ovvero già pendenti al momento

dell'emissione del provvedimento di sequestro (in cui l'amministratore giudiziario è semplicemente subentrato), la fattispecie è disciplinata dall'art. 80 l.f. (art. 185 nuovo Codice);

2. Il curatore è tenuto a valutare se esercitare o meno il recesso dal contratto di locazione, verificando, in particolare, l'incidenza in termini negativi del vincolo dato dal contratto di locazione ai fini della liquidazione del cespite, calcolando, dunque, il delta positivo dato dalla differenza tra il valore del bene libero da vincoli e (a) l'attivo realizzabile con la liquidazione del bene nello stato di diritto in cui si trova (ossia gravato dal vincolo della locazione); (b) l'indennità da corrispondere al conduttore in prededuzione che, nel dissenso fra le parti, è determinata dal Giudice delegato; (c) costi per rientrare materialmente nel possesso del bene; (d) i canoni di locazione non più percepibili una volta terminato il rapporto di locazione;

3. Il curatore è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione (per l'esercizio del diritto di recesso) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, ove i criteri di individuazione del conduttore sono particolarmente differenti (e più stringenti) rispetto quelli applicabili nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero: (a) i requisiti che deve assicurare il conduttore per superare il vaglio del G.I.P.; (b) la difficoltà per i potenziali interessati di entrare in contatto con la procedura di amministrazione giudiziale (non solo in termini di massimizzazione dell'informazione ma, in particolare, sotto il profilo procedurale, ossia degli adempimenti da effettuare per giungere alla stipula del contratto di locazione e quelli connessi alla gestione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria); (c) provvisorietà del vincolo dato dalla misura penale che comporta (con particolare riferimento agli immobili ove esercitare attività imprenditoriale) l'assenza di una concreta garanzia della prosecuzione e durata del rapporto di locazione, elemento particolarmente rilevante per consentire di prefissare gli obiettivi imprenditoriali da realizzare e di contrarre nuove obbligazioni - con le dovute garanzie - con soggetti terzi per il corretto esercizio e sviluppo dell'attività d'impresa;

4. Il curatore è tenuto a valutare, altresì, se via siano i presupposti (sempre, si ribadisce, in termini di opportunità e convenienza per la procedura) per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa acquisizione di una perizia che stabilisca un canone che possa essere ritenuto congruo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento (con la possibilità, dunque, di conseguire condizioni economiche migliorative rispetto a quelle stabilite nel contratto di locazione stipulato dall'amministratore giudiziario, nell'interesse della massa dei creditori).

II. La misura penale revocata si riferisce a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- Qualora la misura penale da revocare si riferisca a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, le ipotesi che si presentano più frequentemente nello svolgimento dell'incarico del curatore possono essere sintetizzate come di seguito esposto:

(a) in data antecedente alla revoca del sequestro, l'amministratore giudiziario ha stipulato con un soggetto terzo un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ovvero è subentrato in un contratto di affitto di ramo d'azienda in essere prima dell'intervento del provvedimento di sequestro;

(b) l'amministratore giudiziario ha gestito l'azienda in prima persona, sino alla data di revoca della misura cautelare penale;

- se alla data di revoca del sequestro risulti pendente un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda di titolarità del soggetto dichiarato fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, il curatore dovrà valutare se recedere o meno dal contratto, considerato che il subentro avviene per espressa disposizione di legge, ossia ai sensi dell'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice). Il curatore è, dunque, tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni:

1. Non esercitare il recesso dal contratto di affitto e proseguire il rapporto contrattuale, incassando i canoni stabiliti nel contratto, per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda o del ramo, confermando dunque il vincolo che insiste sul complesso di beni dato dal contratto di affitto pendente sino al termine di scadenza convenzionalmente pattuito dalle parti.

In questo caso, il curatore è tenuto in via prudenziale ad acquisire con la massima rapidità una valutazione (da parte di un professionista nominato dalla Procedura) sulla congruità del canone stabilito nel contratto di affitto, avendo comunque la garanzia di interfacciarsi con un soggetto già sottoposto al vaglio e al controllo dell'autorità penale, cui avrà già assicurato di poter fornire idonee garanzie.

Ciò, verificando con attenzione se nel contratto non siano previste condizioni parzialmente ovvero del tutto contrastanti con l'*iter* da seguire nelle procedure competitive di vendita da avviare nell'ambito della procedura fallimentare/di liquidazione giudiziale (diritto di prelazione, diritto di opzione, etc.), procedendo, in particolare, alla verifica della compatibilità del contratto con quanto disposto dell'art. 104 *bis*, l.f. (art. 212, nuovo Codice), con particolare riferimento al 2°, 4° e 5° comma della menzionata disposizione.

2. Qualora il Curatore non ritenesse opportuno e conveniente proseguire il rapporto di affitto (d'azienda o di ramo d'azienda) pendente alla data di revoca del sequestro, potrà esercitare il recesso nei 60 giorni previsti dall'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice), per poi avviare la

procedura competitiva di vendita dell'azienda priva di vincoli e, dunque, senza il limite rappresentato dal contratto di affitto pendente sino alla naturale scadenza convenuta dalle parti. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla verifica dei presupposti e alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo all'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 104 l.f. (art. 211, nuovo Codice)

Tale ultima fattispecie coincide con l'ipotesi in cui l'amministratore giudiziario abbia autonomamente gestito l'azienda sino alla data di revoca del sequestro.

III. Il contenzioso pendente alla data di revoca della misura penale

- il provvedimento di sequestro non ha l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario la carica di amministratore della società, bensì attribuisce a quest'ultimo esclusivamente il diritto/dovere di amministrare il bene destinatario del provvedimento di sequestro. Tale spossessamento determina, esattamente come in ambito fallimentare, la perdita della sola disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Ne discende la permanenza in capo all'amministratore della legittimazione processuale attiva e passiva, ad eccezione dei giudizi connessi alla conservazione e all'amministrazione del bene oggetto di sequestro, ove la legittimazione permane in via esclusiva all'amministratore giudiziario (esempio: (a) beni immobili sottoposti a sequestro: azioni per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti; intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi creditori; (b) azienda sottoposta a sequestro: azioni di recupero dei crediti nei confronti di clienti; azioni per il risarcimento dei danni esperibili nei confronti dei fornitori);
- la revoca del sequestro (e, dunque, non la dichiarazione di fallimento) determina il venir meno della rappresentanza processuale dell'amministratore giudiziario, in relazione ai giudizi da quest'ultimo promossi o in cui risulti convenuto;
- in tale ipotesi, il curatore è tenuto a far rilevare l'evento interruttivo del giudizio ex art. 300 c.p.c. e, valutata la sussistenza dei presupposti in termini di convenienza e opportunità per la procedura, procedere alla riassunzione del giudizio nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione d'interruzione ex art. 302 c.p.c., previa acquisizione del provvedimento autorizzativo ex art. 25 l.f.

IV. La revoca della misura penale e l'attivo acquisito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria

- Il curatore è tenuto a richiedere la restituzione in favore della procedura non solo del bene oggetto del provvedimento di sequestro, bensì anche della liquidità acquisita nello svolgimento

del proprio incarico (crediti riscossi, somme incassate con la vendita di beni, canoni di locazione, canoni di affitto di azienda o ramo d'azienda, etc.);

- le somme acquisite dal curatore/liquidatore giudiziale con la liquidazione dei beni sui cui insisteva il provvedimento di sequestro revocato e le eventuali disponibilità liquide consegnate dall'amministratore giudiziario al curatore, rappresentano distinte masse attive con cui poter soddisfare, in primo luogo, anche i crediti maturati in funzione dell'amministrazione giudiziaria, con il riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale della natura chirografaria o privilegiata degli stessi a seconda della loro tipologia, sempre previa verifica del curatore/liquidatore giudiziale;
- potrà essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, la prelazione di cui agli artt.: (a) 2770 c.c. - i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi, sulla massa attiva immobiliare acquisita con la vendita del bene oggetto del provvedimento di sequestro revocato; (b) art. 2755 c.c. - i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi), sulla massa attiva mobiliare acquisita all'attivo della procedura concorsuale a seguito della revoca del sequestro.

V. Regole di condotta applicabili nello svolgimento dell'incarico di curatore/liquidatore giudiziale nell'ipotesi di intervento o preesistenza della misura cautelare penale, non revocabile

- informatizzazione della Procedura mediante piattaforma informatica dotata dei requisiti di interoperabilità secondo gli schemi del PCT, così come previsto dal d.l. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nonché attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura;
- variazione codice fiscale/P.IVA presso l'Agenzia delle Entrate (con comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla Procedura);
- trascrizione della sentenza di fallimento/apertura procedura di liquidazione giudiziale presso i Pubblici registri;
- vidimazione del libro giornale;
- inventario, solo se il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito. In tale ipotesi occorre acquisire il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a non svolgere le operazioni d'inventario;
- audizione del legale rappresentante ed esame contabilità, al fine di acquisire informazioni utili

alle ulteriori indagini che saranno svolte in relazione a eventuali reati fallimentari (da evidenziare ai sensi dell'art. 33 l.f.) e, dunque, non necessariamente ricollegati al provvedimento di sequestro;

- verifica dello stato passivo: solo se (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali e (ii) in presenza di prospettive di realizzazione di attivo da distribuire ai creditori, tramite: azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; presentazione al Tribunale penale dell'istanza del curatore per la revoca del sequestro (in considerazione dello spossessamento avvenuto con l'apertura del fallimento/liquidazione giudiziale), al fine di consentire di acquisire all'attivo della procedura i beni sottoposti alla misura penale e procedere alla liquidazione nell'ambito del fallimento/liquidazione giudiziale;
- in caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare l'istanza per la revoca del sequestro (ovvero la stessa sia stata rigettata) e, dunque, non vi siano prospettive di realizzare attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati;
- rendiconto di gestione ex art. 116 l.f.;
- liquidazione del compenso del Curatore, da richiedere a carico dell'Erario solo se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;
- istanza di chiusura della procedura:
 - (a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 3, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. c), nuovo Codice), quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: ipotesi in cui il provvedimento di sequestro non corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali ovvero sia stato revocato e i beni siano stati liquidati nell'ambito della procedura concorsuale e, in ogni caso, qualora all'esito dell'attività svolta dalla curatela sia stato acquisito attivo;
 - (b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 4, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. d), nuovo Codice), quando nel corso della procedura è stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Tale tipologia di chiusura potrà essere richiesta nell'ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo da distribuire qualora: (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non corrisponda all'intero patrimonio e quote sociali e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo; (ii) sia stata disposta la revoca del sequestro per vicende collegate

allo svolgimento del procedimento penale o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro presentata dal curatore e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo;

- con l'istanza di chiusura il curatore sarà tenuto a richiedere l'autorizzazione del Tribunale a non procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e alla presentazione della richiesta di cessazione del codice fiscale/P.IVA intestato al fallito/debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, consentendo all'amministrazione giudiziaria di poter procedere - dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale - non solo alla vendita dei beni oggetto del provvedimento di sequestro (non acquisiti all'attivo della procedura concorsuale) ma anche al compimento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi all'amministrazione del bene.

FALLIMENTO E SEQUESTRO PREVENTIVO

FINALIZZATO ALLA CONFISCA FACOLTATIVA

Che cos'è il sequestro preventivo finalizzato a confisca facoltativa? Art. 321, 2° comma, c.p.p. Caratterizzato da nesso strumentale tra cosa e reato, pur se la cosa non è strutturalmente funzionale alla commissione del reato. Sequestro non è quindi finalizzato, come accade per il sequestro funzionale alla confisca obbligatoria, ad impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito.

Rapporti con il fallimento Progressiva estensione fattispecie di confisca obbligatoria, quindi ipotesi ormai residuale. Anche in questo caso è raro vi sia coincidenza totale di oggetto della misura cautelare reale e della massa attiva del fallimento.

Prima ipotesi: sequestro preventivo antecedente al fallimento

- i beni sequestrati non fanno parte della massa attiva del fallimento;
- i beni sequestrati non vanno inseriti nel programma di liquidazione né liquidati;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico (artt. 322 e 324 c.p.p.) previo attento esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico - ed anche appello avverso le ordinanze con le quali il GIP ha rigettato la richiesta di revoca o comunque emesse in relazione al sequestro (art. 322**bis** c.p.p.) ed è anche legittimato a richiedere la revoca del sequestro (curatore è persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate), strada più percorribile della richiesta di riesame (mirata a rendere edotto il GIP dell'esistenza del fallimento e quindi del venir meno del collegamento tra indagato – imputato e bene) - in attesa che le Sezioni Unite penali, investite della questione da ordinanza che si richiama all'orientamento appena esposto (Cassazione Sezione 3 Penale, n. 22602/2019), recepiscano tale indirizzo interpretativo, che si va affermando a partire dalla sentenza n. 42469/2016;
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- è opportuno che il curatore assuma tali iniziative nelle ipotesi in cui il bene sequestrato abbia un valore potenziale di realizzo; l'attività va, dunque, rapportata alle possibilità di realizzo della liquidazione del bene;
- laddove valuti la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla

predisposizione del programma di liquidazione;

- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è possibile proporre appello *ex art. 322bis*, sempre se si è preventivamente riscontrata la convenienza e opportunità dell'iniziativa in relazione al potenziale valore di realizzo del bene nell'ambito della procedura concorsuale.

Seconda ipotesi: sequestro preventivo successivo al fallimento

- i beni sequestrati già fanno parte della massa attiva del fallimento;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento o da quando ne ha avuto conoscenza (artt. 322 e 324 c.p.p.), previo esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico – e richiedere la revoca del sequestro (curatore è sia persona alla quale le cose sono state sequestrate sia persona che avrebbe diritto alla loro restituzione);
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- è opportuno che il curatore assuma tali iniziative nelle ipotesi in cui il bene sequestrato abbia un valore potenziale di realizzo (ad es. da evitare impugnative o richieste di revoca aventi ad oggetto immobili totalmente abusivi non liquidabili); attività va rapportata alle possibilità di realizzo della liquidazione del bene;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è possibile proporre appello *ex art. 322bis* se si è preventivamente riscontrata la convenienza e opportunità dell'iniziativa in relazione al potenziale valore di realizzo del bene nell'ambito della procedura concorsuale.

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: artt. 317 e 373 – Si applicano artt. 63 e 64 D.L.vo

159/2011 e tutte le disposizioni del Titolo IV di tale D.L.vo: se c'è coincidenza di oggetto tra sequestro e liquidazione giudiziale, quest'ultima va chiusa sia che la procedura concorsuale sia anteriore sia che sia successiva al sequestro. Se invece non c'è coincidenza di oggetto e sequestro è anteriore a liquidazione giudiziale, beni non sono ricompresi nella massa attiva e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati dalla massa attiva è condotta dal giudice della cautela penale (GIP), mentre giudice delegato del fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, verificando altresì con riferimento ai rapporti relativi ai beni in sequestro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 TU Antimafia (art. 63, 5° comma, TU Antimafia). Se invece sequestro è successivo a liquidazione giudiziale, beni sequestrati vanno separati dalla massa attiva e consegnati all'amministratore giudiziario e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati deve essere condotta dal GIP, ancorché sia stato già accertato il passivo dal giudice delegato del fallimento (art. 64, 2° comma, TU Antimafia).

La revoca del sequestro

Gli effetti che si realizzano con il subentro del curatore a seguito della revoca del provvedimento di sequestro possono essere distinti - in termini sintetici -, a seconda del bene destinatario della misura penale revocata.

I. La misura penale revocata si riferisce a beni immobili o beni mobili registrati di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- il curatore diviene l'unico soggetto legittimato a procedere alla liquidazione del bene. Tale potere è formalmente subordinato all'avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), garantendo in tal modo il principio di continuità delle trascrizioni (sia che la vendita avvenga dinanzi al Giudice delegato che per atto notarile);
- ai fini della liquidazione del bene il curatore è tenuto ad acquisire copia del provvedimento di revoca del sequestro e conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione presso i Pubblici registri (Conservatoria dei registri immobiliari e P.R.A.), essendo competente a disporre la cancellazione solo l'Autorità che ha emesso il provvedimento penale (e non il Giudice Delegato);
- con la revoca del sequestro il curatore diviene il soggetto legittimato passivo tenuto a rispondere delle obbligazioni di pagamento collegabili al bene oggetto del provvedimento di sequestro, maturate successivamente all'apertura della procedura (imposte, tasse, oneri condominiali per immobili, IMU, etc.);

- il curatore risponde a titolo di custodia, solo, in questo caso, non dalla data di revoca del sequestro bensì dalla data di consegna del bene, sempre che il ritardo nella consegna non sia addebitabile al curatore che, in questo caso, risponde dei danni subiti dal bene a titolo di risarcimento del danno;
- solo con riferimento ai beni immobili, qualora risulti pendente un rapporto di locazione, il curatore diverrà titolare di un diritto credito, ossia sarà il soggetto in favore del quale corrispondere i canoni di locazione sino a quel momento incassati dall'amministratore giudiziario, rientrando il bene da cui trae origine il credito (nonché i suoi frutti) nell'attivo da distribuire in favore della massa dei creditori.
 1. Qualora sussistano contratti di locazione aventi ad oggetto il bene immobile sottoposto a sequestro stipulati nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria ovvero già pendenti al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro (in cui l'amministratore giudiziario è semplicemente subentrato), la fattispecie è disciplinata dall'art. 80 l.f. (art. 185 nuovo Codice);
 2. Il curatore è tenuto a valutare se esercitare o meno il recesso dal contratto di locazione, verificando, in particolare, l'incidenza in termini negativi del vincolo dato dal contratto di locazione ai fini della liquidazione del cespite, calcolando, dunque, il delta positivo dato dalla differenza tra il valore del bene libero da vincoli e (a) l'attivo realizzabile con la liquidazione del bene nello stato di diritto in cui si trova (ossia gravato dal vincolo della locazione; (b) l'indennità da corrispondere al conduttore in prededuzione che, nel dissenso fra le parti, è determinata dal Giudice delegato; (c) costi per rientrare materialmente nel possesso del bene; (d) i canoni di locazione non più percepibili una volta terminato il rapporto di locazione;
 3. Il curatore è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione (per l'esercizio del diritto di recesso) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, ove i criteri di individuazione del conduttore sono particolarmente differenti (e più stringenti) rispetto quelli applicabili nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero: (a) i requisiti che deve assicurare il conduttore per superare il vaglio del Tribunale penale; (b) la difficoltà per i potenziali interessati di entrare in contatto con la procedura di amministrazione giudiziale (non solo in termini di massimizzazione dell'informazione ma, in particolare, sotto il profilo procedurale, ossia degli adempimenti da effettuare per giungere alla stipula del contratto di locazione e quelli connessi alla gestione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria); (c) provvisorieta' del vincolo dato dalla misura penale che comporta (con particolare riferimento agli immobili ove esercitare attività imprenditoriale) l'assenza di una concreta garanzia della prosecuzione e durata del rapporto di locazione, elemento particolarmente rilevante per consentire di prefissare gli obiettivi imprenditoriali da realizzare e di contrarre nuove

obbligazioni - con le dovute garanzie - con soggetti terzi per il corretto esercizio e sviluppo dell'attività d'impresa;

4. Il curatore è tenuto a valutare, altresì, se via siano i presupposti (sempre, si ribadisce, in termini di opportunità e convenienza per la procedura) per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa acquisizione di una perizia che stabilisca un canone che possa essere ritenuto congruo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento (con la possibilità, dunque, di conseguire condizioni economiche migliorative rispetto a quelle stabilite nel contratto di locazione stipulato dall'amministratore giudiziario, nell'interesse della massa dei creditori).

II. La misura penale revocata si riferisce a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- qualora la misura penale da revocare si riferisca a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, le ipotesi che si presentano più frequentemente nello svolgimento dell'incarico del curatore possono essere sintetizzate come di seguito esposto:

(a) in data antecedente alla revoca del sequestro, l'amministratore giudiziario ha stipulato con un soggetto terzo un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ovvero è subentrato in un contratto di affitto di ramo d'azienda in essere prima dell'intervento del provvedimento di sequestro;

(b) l'amministratore giudiziario ha gestito l'azienda in prima persona, sino alla data di revoca della misura cautelare penale;

- se alla data di revoca del sequestro risulti pendente un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda di titolarità del soggetto dichiarato fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, il curatore dovrà valutare se recedere o meno dal contratto, considerato che il subentro avviene per espressa disposizione di legge, ossia ai sensi dell'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice). Il curatore è, dunque, tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni:

1. Non esercitare il recesso dal contratto di affitto e proseguire il rapporto contrattuale, incassando i canoni stabiliti nel contratto, per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda o del ramo, confermando dunque il vincolo che insiste sul complesso di beni dato dal contratto di affitto pendente sino al termine di scadenza convenzionalmente pattuito dalle parti.

In questo caso, il curatore è tenuto in via prudenziale ad acquisire con la massima rapidità una valutazione (da parte di un professionista nominato dalla Procedura) sulla congruità del canone

stabilito nel contratto di affitto, avendo comunque la garanzia di interfacciarsi con un soggetto già sottoposto al vaglio e al controllo dell'autorità penale, cui avrà già assicurato di poter fornire idonee garanzie.

Ciò, verificando con attenzione se nel contratto non siano previste condizioni parzialmente ovvero del tutto contrastanti con l'*iter* da seguire nelle procedure competitive di vendita da avviare nell'ambito della procedura fallimentare/di liquidazione giudiziale (diritto di prelazione, diritto di opzione, etc.), procedendo, in particolare, alla verifica della compatibilità del contratto con quanto disposto dell'art. 104 *bis*, l.f. (art. 212, nuovo Codice), con particolare riferimento al 2°, 4° e 5° comma della menzionata disposizione.

2. Qualora il Curatore non ritenesse opportuno e conveniente proseguire il rapporto di affitto (d'azienda o di ramo d'azienda) pendente alla data di revoca del sequestro, potrà esercitare il recesso nei 60 giorni previsti dall'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice), per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda priva di vincoli e, dunque, senza il limite rappresentato dal contratto di affitto pendente sino alla naturale scadenza convenuta dalle parti. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla verifica dei presupposti e alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo all'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 104 l.f. (art. 211, nuovo Codice)

Tale ultima fattispecie coincide con l'ipotesi in cui l'amministratore giudiziario abbia autonomamente gestito l'azienda sino alla data di revoca del sequestro.

III. Il contenzioso pendente alla data di revoca della misura penale

- il provvedimento di sequestro non ha l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario la carica di amministratore della società, bensì attribuisce a quest'ultimo esclusivamente il diritto/dovere di amministrare il bene destinatario del provvedimento di sequestro. Tale spossessamento determina, esattamente come in ambito fallimentare, la perdita della sola disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Ne discende la permanenza in capo all'amministratore della legittimazione processuale attiva e passiva, ad eccezione dei giudizi connessi alla conservazione e all'amministrazione del bene oggetto di sequestro, ove la legittimazione permane in via esclusiva all'amministratore giudiziario (esempio: (a) beni immobili sottoposti a sequestro: azioni per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti; intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi creditori; (b) azienda sottoposta a sequestro: azioni di recupero dei crediti nei confronti di clienti; azioni per il risarcimento dei danni esperibili nei confronti dei fornitori);
- la revoca del sequestro (e, dunque, non la dichiarazione di fallimento) determina il venir meno

della rappresentanza processuale dell'amministratore giudiziario, in relazione ai giudizi da quest'ultimo promossi o in cui risulti convenuto;

- in tale ipotesi, il curatore è tenuto a far rilevare l'evento interruttivo del giudizio ex art. 300 c.p.c. e, valutata la sussistenza dei presupposti in termini di convenienza e opportunità per la procedura, procedere alla riassunzione del giudizio nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione d'interruzione ex art. 302 c.p.c., previa acquisizione del provvedimento autorizzativo ex art. 25 l.f.

IV. La revoca della misura penale e l'attivo acquisito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria

- Il curatore è tenuto a richiedere la restituzione in favore della procedura non solo del bene oggetto del provvedimento di sequestro, bensì anche della liquidità acquisita nello svolgimento del proprio incarico (crediti riscossi, somme incassate con la vendita di beni, canoni di locazione, canoni di affitto di azienda o ramo d'azienda, etc.);
- le somme acquisite dal curatore/liquidatore giudiziale con la liquidazione dei beni sui cui insisteva il provvedimento di sequestro revocato e le eventuali disponibilità liquide consegnate dall'amministratore giudiziario al curatore, rappresentano distinte masse attive con cui poter soddisfare, in primo luogo, anche i crediti maturati in funzione dell'amministrazione giudiziaria, con il riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale della natura chirografaria o privilegiata degli stessi a seconda della loro tipologia, sempre previa verifica del curatore/liquidatore giudiziale;
- potrà essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, la prelazione di cui agli artt.: (a) 2770 c.c. - i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi, sulla massa attiva immobiliare acquisita con la vendita del bene oggetto del provvedimento di sequestro revocato; (b) art. 2755 c.c. - i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno [privilegio](#) sui beni stessi), sulla massa attiva mobiliare acquisita all'attivo della procedura concorsuale a seguito della revoca del sequestro.

V. Regole di condotta applicabili nello svolgimento dell'incarico di curatore/liquidatore giudiziale nell'ipotesi di intervento o preesistenza della misura cautelare penale, non revocabile

- informatizzazione della Procedura mediante piattaforma informatica dotata dei requisiti di

interoperabilità secondo gli schemi del PCT, così come previsto dal d.l. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nonché attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura;

- variazione codice fiscale/P.IVA presso l'Agenzia delle Entrate (con comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla Procedura);
- trascrizione della sentenza di fallimento/apertura procedura di liquidazione giudiziale presso i Pubblici registri;
- vidimazione del libro giornale;
- inventario, solo se il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito. In tale ipotesi occorre acquisire il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a non svolgere le operazioni d'inventario;
- audizione del legale rappresentante ed esame contabilità, al fine di acquisire informazioni utili alle ulteriori indagini che saranno svolte in relazione a eventuali reati fallimentari (da evidenziare ai sensi dell'art. 33 l.f.) e, dunque, non necessariamente ricollegati al provvedimento di sequestro;
- verifica dello stato passivo: solo se (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali e (ii) in presenza di prospettive di realizzazione di attivo da distribuire ai creditori, tramite: azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; presentazione al Tribunale penale dell'istanza del curatore per la revoca del sequestro (in considerazione dello spossessamento avvenuto con l'apertura del fallimento/liquidazione giudiziale), al fine di consentire di acquisire all'attivo della procedura i beni sottoposti alla misura penale e procedere alla liquidazione nell'ambito del fallimento/liquidazione giudiziale;
- in caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare l'istanza per la revoca del sequestro (ovvero la stessa sia stata rigettata) e, dunque, non vi siano prospettive di realizzare attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati;
- rendiconto di gestione ex art. 116 l.f.;
- liquidazione del compenso del Curatore, da richiedere a carico dell'Erario solo se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;
- istanza di chiusura della procedura;

(a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 3, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. c), nuovo Codice), quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: ipotesi in cui il provvedimento di sequestro non corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali ovvero sia stato revocato e i beni siano stati liquidati nell'ambito della procedura concorsuale e, in ogni caso, qualora all'esito dell'attività svolta dalla curatela sia stato acquisito attivo;

(b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 4, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. d), nuovo Codice), quando nel corso della procedura è stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Tale tipologia di chiusura potrà essere richiesta nell'ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo da distribuire qualora: (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non corrisponda all'intero patrimonio e quote sociali e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo; (ii) sia stata disposta la revoca del sequestro per vicende collegate allo svolgimento del procedimento penale o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro presentata dal curatore e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo;

- con l'istanza di chiusura il curatore sarà tenuto a richiedere l'autorizzazione del Tribunale a non procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e alla presentazione della richiesta di cessazione del codice fiscale/P.IVA intestato al fallito/debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, consentendo all'amministrazione giudiziaria di poter procedere - dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale - non solo alla vendita dei beni oggetto del provvedimento di sequestro (non acquisiti all'attivo della procedura concorsuale) ma anche al compimento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi all'amministrazione del bene.

FALLIMENTO E SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO A CONFISCA OBBLIGATORIA EX ART. 240, 2° COMMA, C.P.

Cos'è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria? Art. 321, 2° comma, c.p.p. Nella previsione codicistica tale tipologia di sequestro è caratterizzata dal nesso di pertinenzialità tra cosa sequestrata e reato e soprattutto dalla pericolosità della cosa sequestrata; c'è presunzione assoluta di pericolosità, si vuole impedire che il bene pericoloso venga rimesso in circolazione.

Rapporti con il fallimento Anche in questo caso è raro vi sia coincidenza totale di oggetto della misura cautelare reale e della massa attiva del fallimento.

Prima ipotesi: sequestro preventivo antecedente al fallimento

- i beni sequestrati non fanno parte della massa attiva del fallimento;
- i beni sequestrati non vanno inseriti nel programma di liquidazione né liquidati;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico (artt. 322 e 324 c.p.p.) previo attento esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico - ed anche appello avverso le ordinanze con le quali il GIP ha rigettato la richiesta di revoca o comunque emesse in relazione al sequestro (art. 322bis c.p.p.) ed è anche legittimato a richiedere la revoca del sequestro (curatore è persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate), strada più percorribile della richiesta di riesame (mirata a rendere edotto il GIP dell'esistenza del fallimento e quindi del venir meno del collegamento tra indagato – imputato e bene) - in attesa che le Sezioni Unite penali, investite della questione da ordinanza che si richiama all'orientamento appena esposto (Cassazione Sezione 3 Penale, n. 22602/2019), recepiscano tale indirizzo interpretativo, che si va affermando a partire dalla sentenza n. 42469/2016;
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- è opportuno che il curatore assuma tali iniziative nelle ipotesi in cui il bene sequestrato abbia un valore potenziale di realizzo; l'attività va, dunque, rapportata alle possibilità di realizzo della liquidazione del bene;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;

- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è possibile proporre appello ex art. 322*bis* se si è preventivamente riscontrata la convenienza e opportunità dell'iniziativa in relazione al potenziale valore di realizzo del bene nell'ambito della procedura concorsuale;
- le regole di condotta che precedono, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità penale, non possono operare laddove il sequestro si riferisca a cose oggettivamente pericolose e di cui si volga impedire la libera circolazione; ciò vale ad esempio per il profitto dei reati contro la P.A. e delle truffe aggravate e ai danni dello Stato (artt. 322*ter* e 640*quater*, c.p.).

Seconda ipotesi: sequestro preventivo successivo al fallimento

- i beni sequestrati già fanno parte della massa attiva del fallimento;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento o da quando ne ha avuto conoscenza (artt. 322 e 324 c.p.p.), previo esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico – e richiedere la revoca del sequestro (curatore è sia persona alla quale le cose sono state sequestrate sia persona che avrebbe diritto alla loro restituzione);
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- è opportuno che il curatore assuma tali iniziative nelle ipotesi in cui il bene sequestrato abbia un valore potenziale di realizzo; l'attività va, dunque, rapportata alle possibilità di realizzo della liquidazione del bene;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è possibile proporre appello ex art. 322*bis* se si è preventivamente riscontrata la convenienza e opportunità dell'iniziativa in relazione al potenziale valore di

realizzo del bene nell'ambito della procedura concorsuale;

- le regole di condotta che precedono, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità penale, non possono operare laddove il sequestro si riferisca a cose oggettivamente pericolose e di cui si voglia impedire la libera circolazione; ciò vale ad esempio per il profitto dei reati contro la P.A. e delle truffe aggravate e ai danni dello Stato (artt. 322^{ter} e 640^{quater}, c.p.).

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: artt. 317 e 373 – Si applicano artt. 63 e 64 D.L.vo 159/2011 e tutte le disposizioni del Titolo IV di tale D.L.vo: se c'è coincidenza di oggetto tra sequestro e liquidazione giudiziale (ipotesi nel caso di specie di assai ardua verifica), quest'ultima va chiusa sia che la procedura concorsuale sia anteriore sia che sia successiva al sequestro. Se invece non c'è coincidenza di oggetto e sequestro è anteriore a liquidazione giudiziale, beni non sono ricompresi nella massa attiva e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati dalla massa attiva è condotta dal giudice della cautela penale (GIP), mentre giudice delegato del fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, verificando altresì con riferimento ai rapporti relativi ai beni in sequestro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 TU Antimafia (art. 63, 5° comma, TU Antimafia). Se invece sequestro è successivo a liquidazione giudiziale, beni sequestrati vanno separati dalla massa attiva e consegnati all'amministratore giudiziario e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati deve essere condotta dal GIP, ancorché sia stato già accertato il passivo dal giudice delegato del fallimento (art. 64, 2° comma, TU Antimafia).

La revoca del sequestro

Gli effetti che si realizzano con il subentro del curatore a seguito della revoca del provvedimento di sequestro possono essere distinti - in termini sintetici - a seconda del bene destinatario della misura penale revocata.

I. La misura penale revocata si riferisce a beni immobili o beni mobili registrati di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- il curatore diviene l'unico soggetto legittimato a procedere alla liquidazione del bene. Tale potere è formalmente subordinato all'avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), garantendo in tal modo il principio di continuità delle trascrizioni (sia che la vendita avvenga dinanzi al Giudice delegato che per atto notarile);
- ai fini della liquidazione del bene il curatore è tenuto ad acquisire copia del provvedimento di

revoca del sequestro e conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione presso i Pubblici registri (Conservatoria dei registri immobiliari e P.R.A.), essendo competente a disporre la cancellazione solo l'Autorità che ha emesso il provvedimento penale (e non il Giudice Delegato);

- con la revoca del sequestro il curatore diviene il soggetto legittimato passivo tenuto a rispondere delle obbligazioni di pagamento collegabili al bene oggetto del provvedimento di sequestro, maturate successivamente all'apertura della procedura (imposte, tasse, oneri condominiali per immobili, IMU, etc.);
- il curatore risponde a titolo di custodia, solo, in questo caso, non dalla data di revoca del sequestro bensì dalla data di consegna del bene, sempre che il ritardo nella consegna non sia addebitabile al curatore che, in questo caso, risponde dei danni subiti dal bene a titolo di risarcimento del danno;
- solo con riferimento ai beni immobili, qualora risulti pendente un rapporto di locazione, il curatore diverrà titolare di un diritto credito, ossia sarà il soggetto in favore del quale corrispondere i canoni di locazione sino a quel momento incassati dall'amministratore giudiziario, rientrando il bene da cui trae origine il credito (nonché i suoi frutti) nell'attivo da distribuire in favore della massa dei creditori.

1. Qualora sussistano contratti di locazione aventi ad oggetto il bene immobile sottoposto a sequestro stipulati nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria ovvero già pendenti al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro (in cui l'amministratore giudiziario è semplicemente subentrato), la fattispecie è disciplinata dall'art. 80 l.f. (art. 185 nuovo Codice);

2. Il curatore è tenuto a valutare se esercitare o meno il recesso dal contratto di locazione, verificando, in particolare, l'incidenza in termini negativi del vincolo dato dal contratto di locazione ai fini della liquidazione del cespite, calcolando, dunque, il delta positivo dato dalla differenza tra il valore del bene libero da vincoli e (a) l'attivo realizzabile con la liquidazione del bene nello stato di diritto in cui si trova (ossia gravato dal vincolo della locazione; (b) l'indennità da corrispondere al conduttore in prededuzione che, nel dissenso fra le parti, è determinata dal Giudice delegato; (c) costi per rientrare materialmente nel possesso del bene; (d) i canoni di locazione non più percepibili una volta terminato il rapporto di locazione;

3. Il curatore è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione (per l'esercizio del diritto di recesso) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, ove i criteri di individuazione del conduttore sono particolarmente differenti (e più stringenti) rispetto quelli applicabili nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero: (a) i requisiti che deve assicurare il conduttore per superare il vaglio del Tribunale penale; (b) la difficoltà per i

potenziali interessati di entrare in contatto con la procedura di amministrazione giudiziale (non solo in termini di massimizzazione dell'informazione ma, in particolare, sotto il profilo procedurale, ossia degli adempimenti da effettuare per giungere alla stipula del contratto di locazione e quelli connessi alla gestione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria); (c) provvisorietà del vincolo dato dalla misura penale che comporta (con particolare riferimento agli immobili ove esercitare attività imprenditoriale) l'assenza di una concreta garanzia della prosecuzione e durata del rapporto di locazione, elemento particolarmente rilevante per consentire di prefissare gli obiettivi imprenditoriali da realizzare e di contrarre nuove obbligazioni - con le dovute garanzie - con soggetti terzi per il corretto esercizio e sviluppo dell'attività d'impresa;

4. Il curatore è tenuto a valutare, altresì, se via siano i presupposti (sempre, si ribadisce, in termini di opportunità e convenienza per la procedura) per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa acquisizione di una perizia che stabilisca un canone che possa essere ritenuto congruo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento (con la possibilità, dunque, di conseguire condizioni economiche migliorative rispetto a quelle stabilite nel contratto di locazione stipulato dall'amministratore giudiziario, nell'interesse della massa dei creditori).

II. La misura penale revocata si riferisce a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- qualora la misura penale da revocare si riferisca a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, le ipotesi che si presentano più frequentemente nello svolgimento dell'incarico del curatore possono essere sintetizzate come di seguito esposto:
 - (a) in data antecedente alla revoca del sequestro, l'amministratore giudiziario ha stipulato con un soggetto terzo un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ovvero è subentrato in un contratto di affitto di ramo d'azienda in essere prima dell'intervento del provvedimento di sequestro;
 - (b) l'amministratore giudiziario ha gestito l'azienda in prima persona, sino alla data di revoca della misura cautelare penale;
- se alla data di revoca del sequestro risulti pendente un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda di titolarità del soggetto dichiarato fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, il curatore dovrà valutare se recedere o meno dal contratto, considerato che il subentro avviene per espressa disposizione di legge, ossia ai sensi dell'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice). Il

curatore è, dunque, tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni:

1. Non esercitare il recesso dal contratto di affitto e proseguire il rapporto contrattuale, incassando i canoni stabiliti nel contratto, per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda o del ramo, confermando dunque il vincolo che insiste sul complesso di beni dato dal contratto di affitto pendente sino al termine di scadenza convenzionalmente pattuito dalle parti.

In questo caso, il curatore è tenuto in via prudenziale ad acquisire con la massima rapidità una valutazione (da parte di un professionista nominato dalla Procedura) sulla congruità del canone stabilito nel contratto di affitto, avendo comunque la garanzia di interfacciarsi con un soggetto già sottoposto al vaglio e al controllo dell'autorità penale, cui avrà già assicurato di poter fornire idonee garanzie.

Ciò, verificando con attenzione se nel contratto non siano previste condizioni parzialmente ovvero del tutto contrastanti con l'*iter* da seguire nelle procedure competitive di vendita da avviare nell'ambito della procedura fallimentare/di liquidazione giudiziale (diritto di prelazione, diritto di opzione, etc.), procedendo, in particolare, alla verifica della compatibilità del contratto con quanto disposto dell'art. 104 *bis*, l.f. (art. 212, nuovo Codice), con particolare riferimento al 2°, 4° e 5° comma della menzionata disposizione.

2. Qualora il Curatore non ritenesse opportuno e conveniente proseguire il rapporto di affitto (d'azienda o di ramo d'azienda) pendente alla data di revoca del sequestro, potrà esercitare il recesso nei 60 giorni previsti dall'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice), per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda priva di vincoli e, dunque, senza il limite rappresentato dal contratto di affitto pendente sino alla naturale scadenza convenuta dalle parti. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla verifica dei presupposti e alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo all'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 104 l.f. (art. 211, nuovo Codice)

Tale ultima fattispecie coincide con l'ipotesi in cui l'amministratore giudiziario abbia autonomamente gestito l'azienda sino alla data di revoca del sequestro.

III. Il contenzioso pendente alla data di revoca della misura penale

- il provvedimento di sequestro non ha l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario la carica di amministratore della società, bensì attribuisce a quest'ultimo esclusivamente il diritto/dovere di amministrare il bene destinatario del provvedimento di sequestro. Tale spossessamento determina, esattamente come in ambito fallimentare, la perdita della sola disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Ne discende la permanenza in capo

all'amministratore della legittimazione processuale attiva e passiva, ad eccezione dei giudizi connessi alla conservazione e all'amministrazione del bene oggetto di sequestro, ove la legittimazione permane in via esclusiva all'amministratore giudiziario (esempio: (a) beni immobili sottoposti a sequestro: azioni per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti; intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi creditori; (b) azienda sottoposta a sequestro: azioni di recupero dei crediti nei confronti di clienti; azioni per il risarcimento dei danni esperibili nei confronti dei fornitori);

- la revoca del sequestro (e, dunque, non la dichiarazione di fallimento) determina il venir meno della rappresentanza processuale dell'amministratore giudiziario, in relazione ai giudizi da quest'ultimo promossi o in cui risulti convenuto;
- in tale ipotesi, il curatore è tenuto a far rilevare l'evento interruttivo del giudizio ex art. 300 c.p.c. e, valutata la sussistenza dei presupposti in termini di convenienza e opportunità per la procedura, procedere alla riassunzione del giudizio nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione d'interruzione ex art. 302 c.p.c., previa acquisizione del provvedimento autorizzativo ex art. 25 l.f.

IV. La revoca della misura penale e l'attivo acquisito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria

- Il curatore è tenuto a richiedere la restituzione in favore della procedura non solo del bene oggetto del provvedimento di sequestro, bensì anche della liquidità acquisita nello svolgimento del proprio incarico (crediti riscossi, somme incassate con la vendita di beni, canoni di locazione, canoni di affitto di azienda o ramo d'azienda, etc.);
- le somme acquisite dal curatore/liquidatore giudiziale con la liquidazione dei beni sui cui insisteva il provvedimento di sequestro revocato e le eventuali disponibilità liquide consegnate dall'amministratore giudiziario al curatore, rappresentano distinte masse attive con cui poter soddisfare, in primo luogo, anche i crediti maturati in funzione dell'amministrazione giudiziaria, con il riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale della natura chirografaria o privilegiata degli stessi a seconda della loro tipologia, sempre previa verifica del curatore/liquidatore giudiziale;
- potrà essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, la prelazione di cui agli artt.: (a) 2770 c.c. - i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi, sulla massa attiva immobiliare acquisita con la vendita del bene oggetto del provvedimento di sequestro

revocato; (b) art. 2755 c.c. - i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno [privilegio](#) sui beni stessi), sulla massa attiva mobiliare acquisita all'attivo della procedura concorsuale a seguito della revoca del sequestro.

V. Regole di condotta applicabili nello svolgimento dell'incarico di curatore/liquidatore giudiziale nell'ipotesi di intervento o preesistenza della misura cautelare penale, non revocabile

- informatizzazione della Procedura mediante piattaforma informatica dotata dei requisiti di interoperabilità secondo gli schemi del PCT, così come previsto dal d.l. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nonché attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura;
- variazione codice fiscale/P.IVA presso l'Agenzia delle Entrate (con comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla Procedura);
- trascrizione della sentenza di fallimento/apertura procedura di liquidazione giudiziale presso i Pubblici registri;
- vidimazione del libro giornale;
- inventario, solo se il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito. In tale ipotesi occorre acquisire il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a non svolgere le operazioni d'inventario;
- audizione del legale rappresentante ed esame contabilità, al fine di acquisire informazioni utili alle ulteriori indagini che saranno svolte in relazione a eventuali reati fallimentari (da evidenziare ai sensi dell'art. 33 l.f.) e, dunque, non necessariamente ricollegati al provvedimento di sequestro;
- verifica dello stato passivo: solo se (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali e (ii) in presenza di prospettive di realizzazione di attivo da distribuire ai creditori, tramite: azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; presentazione al Tribunale penale dell'istanza del curatore per la revoca del sequestro (in considerazione dello spossessamento avvenuto con l'apertura del fallimento/liquidazione giudiziale), al fine di consentire di acquisire all'attivo della procedura i beni sottoposti alla misura penale e procedere alla liquidazione nell'ambito del fallimento/liquidazione giudiziale;
- in caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare l'istanza per la revoca del sequestro (ovvero la stessa sia stata rigettata) e, dunque, non vi siano prospettive di

realizzare attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati;

- rendiconto di gestione ex art. 116 l.f.
- liquidazione del compenso del Curatore, da richiedere a carico dell'Erario solo se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;
- istanza di chiusura della procedura:

(a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 3, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. c), nuovo Codice), quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: ipotesi in cui il provvedimento di sequestro non corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali ovvero sia stato revocato e i beni siano stati liquidati nell'ambito della procedura concorsuale e, in ogni caso, qualora all'esito dell'attività svolta dalla curatela sia stato acquisito attivo;

(b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 4, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. d), nuovo Codice), quando nel corso della procedura è stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Tale tipologia di chiusura potrà essere richiesta nell'ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo da distribuire qualora: (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non corrisponda all'intero patrimonio e quote sociali e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo; (ii) sia stata disposta la revoca del sequestro per vicende collegate allo svolgimento del procedimento penale o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro presentata dal curatore e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo;

- con l'istanza di chiusura il curatore sarà tenuto a richiedere l'autorizzazione del Tribunale a non procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e alla presentazione della richiesta di cessazione del codice fiscale/P.IVA intestato al fallito/debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, consentendo all'amministrazione giudiziaria di poter procedere - dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale - non solo alla vendita dei beni oggetto del provvedimento di sequestro (non acquisiti all'attivo della procedura concorsuale) ma anche al compimento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi all'amministrazione del bene.

FALLIMENTO E SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO A CONFISCA PER EQUIVALENTE

Cos'è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente o sequestro per equivalente? Art. 321, 2° comma, c.p.p. in combinato disposto con le norme che prevedono questa tipologia di confisca (art. 322^{ter} c.p. per reati contro la P.A., art. 640^{quater} c.p. per truffa aggravata, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica, art. 12^{bis} D.L.vo 74/2000 per reati tributari, più le ipotesi in cui è prevista quando non è possibile procedere alla confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, come nel caso di cui all'art. 648^{quater}, 2° comma, c.p. per il riciclaggio, il reimpiego e l'autoriciclaggio e nel caso di cui all'art. 19, 2° comma, D.L.vo 231/2001 in caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica). Ha carattere obbligatorio e natura sanzionatoria (v. Cass. pen. 31990/2006, SS.UU. 11170 del 2014 dep. 2015, 23907/2016, 42469/2016, 28077/2017)

Rapporti con il fallimento - Nel caso di specie, è possibile che misura cautelare reale abbia oggetto coincidente con massa attiva del fallimento, giacché possono essere oggetto di sequestro per equivalente aziende, quote sociali e patrimoni (mobiliari e immobiliari).

Prima ipotesi: sequestro preventivo antecedente al fallimento

- i beni sequestrati non fanno parte della massa attiva del fallimento;
- i beni sequestrati non vanno inseriti nel programma di liquidazione né liquidati;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico (artt. 322 e 324 c.p.p.) previo attento esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico - ed anche appello avverso le ordinanze con le quali il GIP ha rigettato la richiesta di revoca o comunque emesse in relazione al sequestro (art. 322^{bis} c.p.p.) ed è anche legittimato a richiedere la revoca del sequestro (il curatore è persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate), strada più percorribile della richiesta di riesame (mirata a rendere edotto il GIP dell'esistenza del fallimento e quindi del venir meno del collegamento tra indagato – imputato e bene) – in attesa che le Sezioni Unite penali, investite della questione da ordinanza che si richiama all'orientamento appena esposto (Cassazione Sezione 3 Penale, n. 22602/2019), recepiscano tale indirizzo interpretativo, che si va affermando a partire dalla sentenza n. 42469/2016;
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere

espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;

- nella fattispecie, è verosimile che il compendio sequestrato (azienda, quote, patrimoni mobiliari e immobiliari) abbia un valore apprezzabile;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è opportuno proporre appello ex art. 322*bis* avverso l'ordinanza di rigetto del GIP, tenuto conto del presumibile elevato valore del compendio sequestrato, soprattutto quando questo esaurisce la massa attiva del fallimento;

Seconda ipotesi: sequestro preventivo successivo al fallimento

- i beni sequestrati già fanno parte della massa attiva del fallimento;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento o da quando ne ha avuto conoscenza (artt. 322 e 324 c.p.p.), previo esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico – e richiedere la revoca del sequestro (curatore è sia persona alla quale le cose sono state sequestrate sia persona che avrebbe diritto alla loro restituzione);
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- nella fattispecie, è verosimile che il compendio sequestrato (azienda, quote, patrimoni mobiliari e immobiliari) abbia un valore apprezzabile;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è opportuno proporre appello ex art. 322*bis* avverso l'ordinanza di

rigetto del GIP, tenuto conto del presumibile elevato valore del compendio sequestrato, soprattutto quando questo esaurisce la massa attiva del fallimento;

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: art. 317 – Si applicano artt. 63 e 64 D.L.vo 159/2011 e tutte le disposizioni del Titolo IV di tale D.L.vo: se c'è coincidenza di oggetto tra sequestro e liquidazione giudiziale, quest'ultima va chiusa sia che la procedura concorsuale sia anteriore sia che sia successiva al sequestro. Se invece non c'è coincidenza di oggetto e sequestro è anteriore a liquidazione giudiziale, beni non sono ricompresi nella massa attiva e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati è condotta dal giudice della cautela penale (GIP), mentre giudice delegato del fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, verificando altresì con riferimento ai rapporti relativi ai beni in sequestro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 TU Antimafia (art. 63, 5° comma, TU Antimafia). Se invece sequestro è successivo a liquidazione giudiziale, beni sequestrati vanno separati dalla massa attiva e consegnati all'amministratore giudiziario e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati deve essere condotta dal GIP, ancorché sia stato già accertato il passivo dal giudice delegato del fallimento (art. 64, 2° comma, TU Antimafia).

La revoca del sequestro

Gli effetti che si realizzano con il subentro del curatore a seguito della revoca del provvedimento di sequestro possono essere distinti - in termini sintetici -, a seconda del bene destinatario della misura penale revocata.

I. La misura penale revocata si riferisce a beni immobili o beni mobili registrati di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- il curatore diviene l'unico soggetto legittimato a procedere alla liquidazione del bene. Tale potere è formalmente subordinato all'avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), garantendo in tal modo il principio di continuità delle trascrizioni (sia che la vendita avvenga dinanzi al Giudice delegato che per atto notarile);
- ai fini della liquidazione del bene il curatore è tenuto ad acquisire copia del provvedimento di revoca del sequestro e conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione presso i Pubblici registri (Conservatoria dei registri immobiliari e P.R.A.), essendo competente a disporre la cancellazione solo l'Autorità che ha emesso il provvedimento penale (e non il Giudice Delegato);

- con la revoca del sequestro il curatore diviene il soggetto legittimato passivo tenuto a rispondere delle obbligazioni di pagamento collegabili al bene oggetto del provvedimento di sequestro, maturate successivamente all'apertura della procedura (imposte, tasse, oneri condominiali per immobili, IMU, etc.);
- il curatore risponde a titolo di custodia, solo, in questo caso, non dalla data di revoca del sequestro bensì dalla data di consegna del bene, sempre che il ritardo nella consegna non sia addebitabile al curatore che, in questo caso, risponde dei danni subiti dal bene a titolo di risarcimento del danno;
- solo con riferimento ai beni immobili, qualora risulti pendente un rapporto di locazione, il curatore diverrà titolare di un diritto credito, ossia sarà il soggetto in favore del quale corrispondere i canoni di locazione sino a quel momento incassati dall'amministratore giudiziario, rientrando il bene da cui trae origine il credito (nonché i suoi frutti) nell'attivo da distribuire in favore della massa dei creditori.

1. Qualora sussistano contratti di locazione aventi ad oggetto il bene immobile sottoposto a sequestro stipulati nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria ovvero già pendenti al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro (in cui l'amministratore giudiziario è semplicemente subentrato), la fattispecie è disciplinata dall'art. 80 l.f. (art. 185, nuovo Codice);

2. Il curatore è tenuto a valutare se esercitare o meno il recesso dal contratto di locazione, verificando, in particolare, l'incidenza in termini negativi del vincolo dato dal contratto di locazione ai fini della liquidazione del cespite, calcolando, dunque, il delta positivo dato dalla differenza tra il valore del bene libero da vincoli e (a) l'attivo realizzabile con la liquidazione del bene nello stato di diritto in cui si trova (ossia gravato dal vincolo della locazione; (b) l'indennità da corrispondere al conduttore in prededuzione che, nel dissenso fra le parti, è determinata dal Giudice delegato; (c) costi per rientrare materialmente nel possesso del bene; (d) i canoni di locazione non più percepibili una volta terminato il rapporto di locazione;

3. Il curatore è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione (per l'esercizio del diritto di recesso) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, ove i criteri di individuazione del conduttore sono particolarmente differenti (e più stringenti) rispetto quelli applicabili nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero: (a) i requisiti che deve assicurare il conduttore per superare il vaglio del Tribunale penale; (b) la difficoltà per i potenziali interessati di entrare in contatto con la procedura di amministrazione giudiziaria (non solo in termini di massimizzazione dell'informazione ma, in particolare, sotto il profilo procedurale, ossia degli adempimenti da effettuare per giungere alla stipula del contratto di locazione e quelli connessi alla gestione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria); (c)

provvisorietà del vincolo dato dalla misura penale che comporta (con particolare riferimento agli immobili ove esercitare attività imprenditoriale) l'assenza di una concreta garanzia della prosecuzione e durata del rapporto di locazione, elemento particolarmente rilevante per consentire di prefissare gli obiettivi imprenditoriali da realizzare e di contrarre nuove obbligazioni - con le dovute garanzie - con soggetti terzi per il corretto esercizio e sviluppo dell'attività d'impresa;

4. Il curatore è tenuto a valutare, altresì, se via siano i presupposti (sempre, si ribadisce, in termini di opportunità e convenienza per la procedura) per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa acquisizione di una perizia che stabilisca un canone che possa essere ritenuto congruo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento (con la possibilità, dunque, di conseguire condizioni economiche migliorative rispetto a quelle stabilite nel contratto di locazione stipulato dall'amministratore giudiziario, nell'interesse della massa dei creditori).

II. La misura penale revocata, si riferisce a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- qualora la misura penale da revocare si riferisca a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, le ipotesi che si presentano più frequentemente nello svolgimento dell'incarico del curatore possono essere sintetizzate come di seguito esposto:
 - (a) in data antecedente alla revoca del sequestro, l'amministratore giudiziario ha stipulato con un soggetto terzo un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ovvero è subentrato in un contratto di affitto di ramo d'azienda in essere prima dell'intervento del provvedimento di sequestro;
 - (b) l'amministratore giudiziario ha gestito l'azienda in prima persona, sino alla data di revoca della misura cautelare penale;
- se alla data di revoca del sequestro risulti pendente un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda di titolarità del soggetto dichiarato fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, il curatore dovrà valutare se recedere o meno dal contratto, considerato che il subentro avviene per espressa disposizione di legge, ossia ai sensi dell'art. 79 l.f. (art. 184, nuovo Codice). Il curatore è, dunque, tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni:
 1. Non esercitare il recesso dal contratto di affitto e proseguire il rapporto contrattuale, incassando i canoni stabiliti nel contratto, per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda o del ramo, confermando dunque il vincolo che insiste sul complesso di beni dato

dal contratto di affitto pendente sino al termine di scadenza convenzionalmente pattuito dalle parti.

In questo caso, il curatore è tenuto in via prudenziale ad acquisire con la massima rapidità una valutazione (da parte di un professionista nominato dalla Procedura) sulla congruità del canone stabilito nel contratto di affitto, avendo comunque la garanzia di interfacciarsi con un soggetto già sottoposto al vaglio e al controllo dell'autorità penale, cui avrà già assicurato di poter fornire idonee garanzie.

Ciò, verificando con attenzione se nel contratto non siano previste condizioni parzialmente ovvero del tutto contrastanti con l'*iter* da seguire nelle procedure competitive di vendita da avviare nell'ambito della procedura fallimentare/di liquidazione giudiziale (diritto di prelazione, diritto di opzione, etc.), procedendo, in particolare, alla verifica della compatibilità del contratto con quanto disposto dell'art. 104 *bis*, l.f. (art. 212, nuovo Codice), con particolare riferimento al 2°, 4° e 5° comma della menzionata disposizione.

2. Qualora il Curatore non ritenesse opportuno e conveniente proseguire il rapporto di affitto (d'azienda o di ramo d'azienda) pendente alla data di revoca del sequestro, potrà esercitare il recesso nei 60 giorni previsti dall'art. 79 l.f. (art. 184, nuovo Codice), per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda priva di vincoli e, dunque, senza il limite rappresentato dal contratto di affitto pendente sino alla naturale scadenza convenuta dalle parti. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla verifica dei presupposti e alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo all'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 104 l.f. (art. 211, nuovo Codice)

Tale ultima fattispecie coincide con l'ipotesi in cui l'amministratore giudiziario abbia autonomamente gestito l'azienda sino alla data di revoca del sequestro.

III. Il contenzioso pendente alla data di revoca della misura penale

- il provvedimento di sequestro non ha l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario la carica di amministratore della società, bensì attribuisce a quest'ultimo esclusivamente il diritto/dovere di amministrare il bene destinatario del provvedimento di sequestro. Tale spossessamento determina, esattamente come in ambito fallimentare, la perdita della sola disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Ne discende la permanenza in capo all'amministratore della legittimazione processuale attiva e passiva, ad eccezione dei giudizi connessi alla conservazione e all'amministrazione del bene oggetto di sequestro, ove la legittimazione permane in via esclusiva all'amministratore giudiziario (esempio: (a) beni immobili sottoposti a sequestro: azioni per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti;

intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi creditori; (b) azienda sottoposta a sequestro: azioni di recupero dei crediti nei confronti di clienti; azioni per il risarcimento dei danni esperibili nei confronti dei fornitori);

- la revoca del sequestro (e, dunque, non la dichiarazione di fallimento) determina il venir meno della rappresentanza processuale dell'amministratore giudiziario, in relazione ai giudizi da quest'ultimo promossi o in cui risulti convenuto;
- in tale ipotesi, il curatore è tenuto a far rilevare l'evento interruttivo del giudizio ex art. 300 c.p.c. e, valutata la sussistenza dei presupposti in termini di convenienza e opportunità per la procedura, procedere alla riassunzione del giudizio nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione d'interruzione ex art. 302 c.p.c., previa acquisizione del provvedimento autorizzativo ex art. 25 l.f.

IV. La revoca della misura penale e l'attivo acquisito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria

- Il curatore è tenuto a richiedere la restituzione in favore della procedura non solo del bene oggetto del provvedimento di sequestro, bensì anche della liquidità acquisita nello svolgimento del proprio incarico (crediti riscossi, somme incassate con la vendita di beni, canoni di locazione, canoni di affitto di azienda o ramo d'azienda, etc.);
- le somme acquisite dal curatore/liquidatore giudiziale con la liquidazione dei beni sui cui insisteva il provvedimento di sequestro revocato e le eventuali disponibilità liquide consegnate dall'amministratore giudiziario al curatore, rappresentano distinte masse attive con cui poter soddisfare, in primo luogo, anche i crediti maturati in funzione dell'amministrazione giudiziaria, con il riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale della natura chirografaria o privilegiata degli stessi a seconda della loro tipologia, sempre previa verifica del curatore/liquidatore giudiziale;
- potrà essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, la prelazione di cui agli artt.: (a) 2770 c.c. - i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi, sulla massa attiva immobiliare acquisita con la vendita del bene oggetto del provvedimento di sequestro revocato; (b) art. 2755 c.c. - i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno [privilegio](#) sui beni stessi), sulla massa attiva mobiliare acquisita all'attivo della procedura concorsuale a seguito della revoca del sequestro.

V. Regole di condotta applicabili nello svolgimento dell'incarico di curatore/liquidatore giudiziale nell'ipotesi di intervento o preesistenza della misura cautelare penale, non revocabile

- informatizzazione della Procedura mediante piattaforma informatica dotata dei requisiti di interoperabilità secondo gli schemi del PCT, così come previsto dal d.l. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nonché attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura;
- variazione codice fiscale/P.IVA presso l'Agenzia delle Entrate (con comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla Procedura);
- trascrizione della sentenza di fallimento/apertura procedura di liquidazione giudiziale presso i Pubblici registri;
- vidimazione del libro giornale;
- inventario, solo se il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito. In tale ipotesi occorre acquisire il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a non svolgere le operazioni d'inventario;
- audizione del legale rappresentante ed esame contabilità, al fine di acquisire informazioni utili alle ulteriori indagini che saranno svolte in relazione a eventuali reati fallimentari (da evidenziare ai sensi dell'art. 33 l.f.) e, dunque, non necessariamente ricollegati al provvedimento di sequestro;
- verifica dello stato passivo: solo se (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali e (ii) in presenza di prospettive di realizzazione di attivo da distribuire ai creditori, tramite: azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; presentazione al Tribunale penale dell'istanza del curatore per la revoca del sequestro (in considerazione dello spossessamento avvenuto con l'apertura del fallimento/liquidazione giudiziale), al fine di consentire di acquisire all'attivo della procedura i beni sottoposti alla misura penale e procedere alla liquidazione nell'ambito del fallimento/liquidazione giudiziale;
- in caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare l'istanza per la revoca del sequestro (ovvero la stessa sia stata rigettata) e, dunque, non vi siano prospettive di realizzare attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati;
- rendiconto di gestione ex art. 116 l.f.;

- liquidazione del compenso del Curatore, da richiedere a carico dell'Erario solo se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;
- istanza di chiusura della procedura:
 - (a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 3, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. c), nuovo Codice), quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: ipotesi in cui il provvedimento di sequestro non corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali ovvero sia stato revocato e i beni siano stati liquidati nell'ambito della procedura concorsuale e, in ogni caso, qualora all'esito dell'attività svolta dalla curatela sia stato acquisito attivo;
 - (b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 4, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. d), nuovo Codice), quando nel corso della procedura è stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Tale tipologia di chiusura potrà essere richiesta nell'ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo da distribuire qualora: (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non corrisponda all'intero patrimonio e quote sociali e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo; (ii) sia stata disposta la revoca del sequestro per vicende collegate allo svolgimento del procedimento penale o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro presentata dal curatore e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo;
- con l'istanza di chiusura il curatore sarà tenuto a richiedere l'autorizzazione del Tribunale a non procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e alla presentazione della richiesta di cessazione del codice fiscale/P.IVA intestato al fallito/debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, consentendo all'amministrazione giudiziaria di poter procedere - dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale - non solo alla vendita dei beni oggetto del provvedimento di sequestro (non acquisiti all'attivo della procedura concorsuale) ma anche al compimento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi all'amministrazione del bene.

FALLIMENTO E SEQUESTRO PREVENTIVO
FINALIZZATO A CONFISCA C.D. ALLARGATA O PER
SPROPORZIONE

Cos'è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata o per sproporzione ? Art. 321, 2° comma, c.p.p. e (ora) art. 240*bis* c.p. (già art. 12*sexies* d.l. 306/1992): colpisce denaro, beni o altre utilità di cui l'indagato – imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato a fini fiscali o alla propria attività economica. Ampliamento per effetto della legge 21/2018 del catalogo dei reati presupposto. Sempre la stessa legge ha ulteriormente avvicinato la confisca allargata alla confisca per prevenzione, prevedendo tra l'altro un'ipotesi di confisca senza condanna, quella che può essere applicata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione quando, dopo che sia stata pronunciata condanna in uno dei precedenti gradi di giudizio, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o amnistia (il giudice dovrà in questo caso decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato).

Rapporti con fallimento - Nel caso di specie, è possibile che misura cautelare reale abbia oggetto coincidente con massa attiva del fallimento. Artt. 12*sexies* e 240*bis* c.p.: c'è continuità, a parte l'allargamento delle ipotesi di reato che giustificano tale ipotesi di confisca. Prevista da ultimo comma art. 240*bis* c.p. ipotesi di confisca per equivalente.

Prima ipotesi: sequestro preventivo antecedente al fallimento

- i beni sequestrati non fanno parte della massa attiva del fallimento;
- i beni sequestrati non vanno inseriti nel programma di liquidazione né liquidati;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro – entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico (artt. 322 e 324 c.p.p.) previo attento esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico - ed anche appello avverso le ordinanze con le quali il GIP ha rigettato la richiesta di revoca o comunque emesse in relazione al sequestro (art. 322*bis* c.p.p.) ed è anche legittimato a richiedere la revoca del sequestro (curatore è persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate), strada più percorribile della richiesta di riesame (mirata a rendere edotto il GIP dell'esistenza del fallimento e quindi del venir meno del collegamento tra indagato – imputato e bene) – in attesa che le Sezioni Unite

penali, investite della questione da ordinanza che si richiama all'orientamento appena esposto (Cassazione Sezione 3 Penale, n. 22602/2019), recepiscano tale indirizzo interpretativo, che si va affermando a partire dalla sentenza n. 42469/2016;

- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- nella fattispecie, è verosimile che il compendio sequestrato (azienda, quote, patrimoni mobiliari e immobiliari) abbia un valore apprezzabile;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;
- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, è opportuno proporre appello ex art. 322*bis* avverso l'ordinanza di rigetto del GIP, tenuto conto del presumibile elevato valore del compendio sequestrato, soprattutto quando questo esaurisce la massa attiva del fallimento;

Seconda ipotesi: sequestro preventivo successivo al fallimento

- i beni sequestrati già fanno parte della massa attiva del fallimento;
- il curatore è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso decreto che ha disposto il sequestro - entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento o da quando ne ha avuto conoscenza (artt. 322 e 324 c.p.p.), previo esame dell'impugnabilità del provvedimento genetico - e richiedere la revoca del sequestro (curatore è sia persona alla quale le cose sono state sequestrate sia persona che avrebbe diritto alla loro restituzione);
- tali attività non richiedono necessariamente l'assistenza di un legale e possono quindi essere espletate direttamente dal curatore, senza oneri per la massa;
- nella fattispecie, è verosimile che il compendio sequestrato (azienda, quote, patrimoni mobiliari e immobiliari) abbia un valore apprezzabile;
- laddove sia stata riscontrata la convenienza dell'iniziativa, è opportuno che il curatore sia parte attiva sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, proprio perché si tratta di attività prodromica alla predisposizione del programma di liquidazione;
- se il GIP o il Riesame non hanno provveduto entro i termini previsti per il deposito del

programma di liquidazione, all'emissione del provvedimento andrà presentato un supplemento del programma di liquidazione;

- se interviene la revoca, v. *infra*;
- se non interviene la revoca, opportuno proporre appello ex art. 322*bis* avverso l'ordinanza di rigetto del GIP, tenuto conto del presumibile elevato valore del compendio sequestrato, soprattutto quando questo esaurisce la massa attiva del fallimento;

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: artt. 317 e 373 – Per tutti i sequestri preventivi finalizzati alla confisca allargata e per i sequestri preventivi di beni adottati nell'ambito di p.p. per delitti di cui all'art. 51 comma 3*bis* c.p.p. (quelli che radicano la competenza della Procura Distrettuale Antimafia: associazione per delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico – mafioso, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di contraffazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) si applicano artt. 63 e 64 D.L.vo 159/2011 e tutte le disposizioni del Titolo IV di tale D.L.vo: se c'è coincidenza di oggetto tra sequestro e liquidazione giudiziale, quest'ultima va chiusa sia che la procedura concorsuale sia anteriore sia che sia successiva al sequestro. Se invece non c'è coincidenza di oggetto e sequestro è anteriore a liquidazione giudiziale, beni non sono ricompresi nella massa attiva e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati dalla massa attiva è condotta dal giudice della cautela penale (GIP), mentre giudice delegato del fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, verificando altresì con riferimento ai rapporti relativi ai beni in sequestro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 TU Antimafia (art. 63, 5° comma, TU Antimafia); se invece sequestro è successivo a liquidazione giudiziale, beni sequestrati vanno separati dalla massa attiva e consegnati all'amministratore giudiziario e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati deve essere condotta dal GIP, ancorché sia stato già accertato il passivo dal giudice delegato del fallimento (art. 64, 2° comma, TU Antimafia).

La revoca del sequestro

Gli effetti che si realizzano con il subentro del curatore a seguito della revoca del provvedimento di sequestro possono essere distinti - in termini sintetici -, a seconda del bene destinatario della misura

penale revocata.

I. La misura penale revocata si riferisce a beni immobili o beni mobili registrati di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- il curatore diviene l'unico soggetto legittimato a procedere alla liquidazione del bene. Tale potere è formalmente subordinato all'avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), garantendo in tal modo il principio di continuità delle trascrizioni (sia che la vendita avvenga dinanzi al Giudice delegato che per atto notarile);
- ai fini della liquidazione del bene il curatore è tenuto ad acquisire copia del provvedimento di revoca del sequestro e conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione presso i Pubblici registri (Conservatoria dei registri immobiliari e P.R.A.), essendo competente a disporre la cancellazione solo l'Autorità che ha emesso il provvedimento penale (e non il Giudice Delegato);
- con la revoca del sequestro il curatore diviene il soggetto legittimato passivo tenuto a rispondere delle obbligazioni di pagamento collegabili al bene oggetto del provvedimento di sequestro, maturate successivamente all'apertura della procedura (imposte, tasse, oneri condominiali per immobili, IMU, etc.);
- il curatore risponde a titolo di custodia, solo, in questo caso, non dalla data di revoca del sequestro bensì dalla data di consegna del bene, sempre che il ritardo nella consegna non sia addebitabile al curatore che, in questo caso, risponde dei danni subiti dal bene a titolo di risarcimento del danno;
- solo con riferimento ai beni immobili, qualora risulti pendente un rapporto di locazione, il curatore diverrà titolare di un diritto credito, ossia sarà il soggetto in favore del quale corrispondere i canoni di locazione sino a quel momento incassati dall'amministratore giudiziario, rientrando il bene da cui trae origine il credito (nonché i suoi frutti) nell'attivo da distribuire in favore della massa dei creditori.

1. Qualora sussistano contratti di locazione aventi ad oggetto il bene immobile sottoposto a sequestro stipulati nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria ovvero già pendenti al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro (in cui l'amministratore giudiziario è semplicemente subentrato), la fattispecie è disciplinata dall'art. 80 l.f. (art. 185 nuovo Codice);

2. Il curatore è tenuto a valutare se esercitare o meno il recesso dal contratto di locazione, verificando, in particolare, l'incidenza in termini negativi del vincolo dato dal contratto di locazione ai fini della liquidazione del cespite, calcolando, dunque, il delta positivo dato dalla

differenza tra il valore del bene libero da vincoli e (a) l'attivo realizzabile con la liquidazione del bene nello stato di diritto in cui si trova (ossia gravato dal vincolo della locazione; (b) l'indennità da corrispondere al conduttore in prededuzione che, nel dissenso fra le parti, è determinata dal Giudice delegato; (c) costi per rientrare materialmente nel possesso del bene; (d) i canoni di locazione non più percepibili una volta terminato il rapporto di locazione;

3. Il curatore è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione (per l'esercizio del diritto di recesso) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, ove i criteri di individuazione del conduttore sono particolarmente differenti (e più stringenti) rispetto quelli applicabili nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero: (a) i requisiti che deve assicurare il conduttore per superare il vaglio del Tribunale penale; (b) la difficoltà per i potenziali interessati di entrare in contatto con la procedura di amministrazione giudiziaria (non solo in termini di massimizzazione dell'informazione ma, in particolare, sotto il profilo procedurale, ossia degli adempimenti da effettuare per giungere alla stipula del contratto di locazione e quelli connessi alla gestione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria); (c) provvisorietà del vincolo dato dalla misura penale che comporta (con particolare riferimento agli immobili ove esercitare attività imprenditoriale) l'assenza di una concreta garanzia della prosecuzione e durata del rapporto di locazione, elemento particolarmente rilevante per consentire di prefissare gli obiettivi imprenditoriali da realizzare e di contrarre nuove obbligazioni - con le dovute garanzie - con soggetti terzi per il corretto esercizio e sviluppo dell'attività d'impresa;

4. Il curatore è tenuto a valutare, altresì, se via siano i presupposti (sempre, si ribadisce, in termini di opportunità e convenienza per la procedura) per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa acquisizione di una perizia che stabilisca un canone che possa essere ritenuto congruo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento (con la possibilità, dunque, di conseguire condizioni economiche migliorative rispetto a quelle stabilite nel contratto di locazione stipulato dall'amministratore giudiziario, nell'interesse della massa dei creditori).

II. La misura penale revocata si riferisce a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- qualora la misura penale da revocare si riferisca a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, le ipotesi che si presentano più frequentemente nello svolgimento dell'incarico del curatore possono essere sintetizzate come di seguito esposto:

(a) in data antecedente alla revoca del sequestro, l'amministratore giudiziario ha stipulato con un soggetto terzo un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ovvero è subentrato in un contratto di affitto di ramo d'azienda in essere prima dell'intervento del provvedimento di sequestro;

(b) l'amministratore giudiziario ha gestito l'azienda in prima persona, sino alla data di revoca della misura cautelare penale;

- se alla data di revoca del sequestro risulti pendente un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda di titolarità del soggetto dichiarato fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, il curatore dovrà valutare se recedere o meno dal contratto, considerato che il subentro avviene per espressa disposizione di legge, ossia ai sensi dell'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice). Il curatore è, dunque, tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni:

1. Non esercitare il recesso dal contratto di affitto e proseguire il rapporto contrattuale, incassando i canoni stabiliti nel contratto, per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda o del ramo, confermando dunque il vincolo che insiste sul complesso di beni dato dal contratto di affitto pendente sino al termine di scadenza convenzionalmente pattuito dalle parti.

In questo caso, il curatore è tenuto in via prudenziale ad acquisire con la massima rapidità una valutazione (da parte di un professionista nominato dalla Procedura) sulla congruità del canone stabilito nel contratto di affitto, avendo comunque la garanzia di interfacciarsi con un soggetto già sottoposto al vaglio e al controllo dell'autorità penale, cui avrà già assicurato di poter fornire idonee garanzie.

Ciò, verificando con attenzione se nel contratto non siano previste condizioni parzialmente ovvero del tutto contrastanti con l'*iter* da seguire nelle procedure competitive di vendita da avviare nell'ambito della procedura fallimentare/di liquidazione giudiziale (diritto di prelazione, diritto di opzione, etc.), procedendo, in particolare, alla verifica della compatibilità del contratto con quanto disposto dell'art. 104 *bis*, l.f. (art. 212, nuovo Codice), con particolare riferimento al 2°, 4° e 5° comma della menzionata disposizione.

2. Qualora il Curatore non ritenesse opportuno e conveniente proseguire il rapporto di affitto (d'azienda o di ramo d'azienda) pendente alla data di revoca del sequestro, potrà esercitare il recesso nei 60 giorni previsti dall'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice), per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda priva di vincoli e, dunque, senza il limite rappresentato dal contratto di affitto pendente sino alla naturale scadenza convenuta dalle parti. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla verifica dei presupposti e alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo all'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 104

l.f. (art. 211, nuovo Codice)

Tale ultima fattispecie coincide con l'ipotesi in cui l'amministratore giudiziario abbia autonomamente gestito l'azienda sino alla data di revoca del sequestro.

III. Il contenzioso pendente alla data di revoca della misura penale

- il provvedimento di sequestro non ha l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario la carica di amministratore della società, bensì attribuisce a quest'ultimo esclusivamente il diritto/dovere di amministrare il bene destinatario del provvedimento di sequestro. Tale spossessamento determina, esattamente come in ambito fallimentare, la perdita della sola disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Ne discende la permanenza in capo all'amministratore della legittimazione processuale attiva e passiva, ad eccezione dei giudizi connessi alla conservazione e all'amministrazione del bene oggetto di sequestro, ove la legittimazione permane in via esclusiva all'amministratore giudiziario (esempio: (a) beni immobili sottoposti a sequestro: azioni per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti; intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi creditori; (b) azienda sottoposta a sequestro: azioni di recupero dei crediti nei confronti di clienti; azioni per il risarcimento dei danni esperibili nei confronti dei fornitori);
- la revoca del sequestro (e, dunque, non la dichiarazione di fallimento) determina il venir meno della rappresentanza processuale dell'amministratore giudiziario, in relazione ai giudizi da quest'ultimo promossi o in cui risulti convenuto;
- in tale ipotesi, il curatore è tenuto a far rilevare l'evento interruttivo del giudizio ex art. 300 c.p.c. e, valutata la sussistenza dei presupposti in termini di convenienza e opportunità per la procedura, procedere alla riassunzione del giudizio nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione d'interruzione ex art. 302 c.p.c., previa acquisizione del provvedimento autorizzativo ex art. 25 l.f.

IV. La revoca della misura penale e l'attivo acquisito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria

- Il curatore è tenuto a richiedere la restituzione in favore della procedura non solo del bene oggetto del provvedimento di sequestro, bensì anche della liquidità acquisita nello svolgimento del proprio incarico (crediti riscossi, somme incassate con la vendita di beni, canoni di locazione, canoni di affitto di azienda o ramo d'azienda, etc.);
- le somme acquisite dal curatore/liquidatore giudiziale con la liquidazione dei beni sui cui insisteva il provvedimento di sequestro revocato e le eventuali disponibilità liquide consegnate

dall'amministratore giudiziario al curatore, rappresentano distinte masse attive con cui poter soddisfare, in primo luogo, anche i crediti maturati in funzione dell'amministrazione giudiziaria, con il riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale della natura chirografaria o privilegiata degli stessi a seconda della loro tipologia, sempre previa verifica del curatore/liquidatore giudiziale;

- potrà essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, la prelazione di cui agli artt.: (a) 2770 c.c. - i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi, sulla massa attiva immobiliare acquisita con la vendita del bene oggetto del provvedimento di sequestro revocato; (b) art. 2755 c.c. - i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno [privilegio](#) sui beni stessi), sulla massa attiva mobiliare acquisita all'attivo della procedura concorsuale a seguito della revoca del sequestro.

V. Regole di condotta applicabili nello svolgimento dell'incarico di curatore/liquidatore giudiziale nell'ipotesi di intervento o preesistenza della misura cautelare penale, non revocabile

- informatizzazione della Procedura mediante piattaforma informatica dotata dei requisiti di interoperabilità secondo gli schemi del PCT, così come previsto dal d.l. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nonché attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura;
- variazione codice fiscale/P.IVA presso l'Agenzia delle Entrate (con comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla Procedura);
- trascrizione della sentenza di fallimento/apertura procedura di liquidazione giudiziale presso i Pubblici registri;
- vidimazione del libro giornale;
- inventario, solo se il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito. In tale ipotesi occorre acquisire il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a non svolgere le operazioni d'inventario;
- audizione del legale rappresentante ed esame contabilità, al fine di acquisire informazioni utili alle ulteriori indagini che saranno svolte in relazione a eventuali reati fallimentari (da evidenziare ai sensi dell'art. 33 l.f.) e, dunque, non necessariamente ricollegati al provvedimento di sequestro;
- verifica dello stato passivo: solo se (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non si

riferisce all'intero patrimonio e quote sociali e *(ii)* in presenza di prospettive di realizzazione di attivo da distribuire ai creditori, tramite: azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; presentazione al Tribunale penale dell'istanza del curatore per la revoca del sequestro (in considerazione dello spossessamento avvenuto con l'apertura del fallimento/liquidazione giudiziale), al fine di consentire di acquisire all'attivo della procedura i beni sottoposti alla misura penale e procedere alla liquidazione nell'ambito del fallimento/liquidazione giudiziale;

- in caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare l'istanza per la revoca del sequestro (ovvero la stessa sia stata rigettata) e, dunque, non vi siano prospettive di realizzare attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati;
- rendiconto di gestione ex art. 116 l.f.;
- liquidazione del compenso del Curatore, da richiedere a carico dell'Erario solo se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;
- istanza di chiusura della procedura:
 - (a)* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 3, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. c), nuovo Codice), quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: ipotesi in cui il provvedimento di sequestro non corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali ovvero sia stato revocato e i beni siano stati liquidati nell'ambito della procedura concorsuale e, in ogni caso, qualora all'esito dell'attività svolta dalla curatela sia stato acquisito attivo;
 - (b)* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 4, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. d), nuovo Codice), quando nel corso della procedura è stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Tale tipologia di chiusura potrà essere richiesta nell'ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo da distribuire qualora: *(i)* il perimetro del provvedimento di sequestro non corrisponda all'intero patrimonio e quote sociali e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo; *(ii)* sia stata disposta la revoca del sequestro per vicende collegate allo svolgimento del procedimento penale o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro presentata dal curatore e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo;

- con l'istanza di chiusura il curatore sarà tenuto a richiedere l'autorizzazione del Tribunale a non

procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e alla presentazione della richiesta di cessazione del codice fiscale/P.IVA intestato al fallito/debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, consentendo all'amministrazione giudiziaria di poter procedere - dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale - non solo alla vendita dei beni oggetto del provvedimento di sequestro (non acquisiti all'attivo della procedura concorsuale) ma anche al compimento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi all'amministrazione del bene.

FALLIMENTO e MISURA DI PREVENZIONE ABLATORIA (SEQUESTRO E CONFISCA)

Sequestro di prevenzione. Confisca di prevenzione Sono misure di prevenzione patrimoniali finalizzate a colpire l'accumulo di ricchezze e patrimoni di sospetta provenienza criminale di cui il soggetto socialmente pericoloso (proposto) ha la disponibilità diretta o indiretta in misura sproporzionata al proprio reddito e all'attività economica svolta, tale per l'appunto da fare ritenere che siano frutto o reimpiego di attività illecita.

Il sequestro di prevenzione è un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione *inaudita altera parte* in vista della futura confisca, diretto a sottrarre provvisoriamente i beni al destinatario della misura o a coloro che li detengono per suo conto, con affidamento degli stessi a un organo dello Stato che li amministra nel corso del procedimento in cui si accertano i presupposti della confisca.

La confisca di prevenzione è disposta all'esito del procedimento appena richiamato, che si svolge in contraddittorio con il proposto, comporta la definitiva ablazione del bene, che quindi viene definitivamente eliminato dal circuito economico. Ha natura preventiva, a differenza della confisca penale, che è misura di sicurezza patrimoniale o (confisca per equivalente, confisca allargata) ha natura sanzionatoria.

Rapporti con il fallimento - Nel caso di specie, è possibile, anzi è probabile, che la misura di prevenzione abbia oggetto coincidente con la massa attiva del fallimento.

Prima ipotesi: il sequestro di prevenzione anteriore al fallimento (art. 63 D.L.vo n. 159/2011)

- se c'è coincidenza di oggetto tra sequestro e fallimento, quest'ultimo va chiuso (6° comma); spetta al curatore valutare se vi sia o meno coincidenza tra la massa attiva del fallimento e l'oggetto della misura di prevenzione;
- se invece non c'è coincidenza di oggetto, beni non sono ricompresi nella massa attiva e verifica dei crediti inerenti i beni sequestrati e separati dalla massa attiva è condotta dal giudice delegato del Tribunale Misure di Prevenzione nelle forme e con i criteri di cui all'art. 52 D.L.vo n. 159/2011 (deve accertare a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego sempre che il creditore provi la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) che sia provato il rapporto fondamentale in caso di promessa di

pagamento o di ricognizione del debito o nel caso in cui il diritto sia portato da un titolo di credito), mentre giudice delegato del fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, verificando altresì con riferimento ai rapporti relativi ai beni in sequestro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 TU Antimafia sopra richiamate (5° comma). Ci si deve chiedere come può essere compiuta tale verifica, dal momento che il giudice delegato del fallimento non dispone degli atti del fascicolo della misura di prevenzione;

- in caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV titolo II l.f. e il giudice delegato del fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti relativi ai beni per i quali è intervenuta la revoca (7° comma);
- se la revoca del sequestro o della confisca è successiva alla chiusura del fallimento, il tribunale fallimentare dispone la riapertura del fallimento ai sensi dell'art. 121 l.f. anche su iniziativa del P.M. (unico caso in cui il P.M. è legittimato a chiedere riapertura del fallimento) ed anche se sono decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento (7° comma);
- in caso di non totale coincidenza dell'oggetto, i beni sequestrati non vanno inseriti nel programma di liquidazione né liquidati, ma la procedura può seguire il suo normale corso e si possono liquidare i beni non attinti dalla misura di prevenzione;

Seconda ipotesi: il sequestro di prevenzione successivo al fallimento (art. 64 D.L.vo n. 159/2011)

- se c'è totale coincidenza dell'oggetto tra sequestro di prevenzione e fallimento, il tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, deve chiudere la procedura (7° comma);
- se non c'è coincidenza totale di oggetto, i beni oggetto del sequestro di prevenzione vengono separati dalla massa attiva del fallimento, con decreto non reclamabile del giudice delegato, sentiti curatore e comitato dei creditori, e vengono consegnati all'amministratore giudiziario (1° comma);
- i crediti e i diritti relativi ai beni sequestrati e separati dalla massa attiva del fallimento, ancorché già verificati dal giudice delegato del fallimento, devono essere ulteriormente verificati dal giudice delegato della misura di prevenzione con riferimento ai criteri di cui all'art. 52 T.U. Antimafia (2° comma); si ritiene che siano esclusi da tale ulteriore verifica i crediti definitivamente non ammessi in sede fallimentare, in quanto il meccanismo del doppio controllo è stato pensato allo scopo di contrastare il fallito malavitoso, che, cosciente della possibilità gli venga applicata una misura di prevenzione, si accordi con terzi creditori a lui compiacenti, così da pianificare insinuazioni strumentali al passivo;

- se con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti i beni sequestrati e separati sono pendenti i giudizi di cui all'art. 98 l.f., tali giudizi devono essere sospesi sino all'esito del procedimento di prevenzione e, in caso di revoca della misura di prevenzione, le parti interessate riassumeranno detti giudizi (4° comma);
- se il sequestro o la confisca di prevenzione intervengono dopo che il fallimento è stato chiuso, si eseguiranno su quanto eventualmente residua dalla liquidazione fallimentare (8° comma);
- se il sequestro o la confisca sono revocati a fallimento ancora pendente, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva del fallimento e l'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore (10° comma);
- se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, il tribunale fallimentare dispone la riapertura del fallimento ai sensi dell'art. 121 l.f. anche su iniziativa del P.M. (unico caso in cui il P.M. è legittimato a chiedere riapertura del fallimento) ed anche se sono decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento (11° comma, che richiama l'art. 63, 7° comma);

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: nessun intervento; rimangono applicabili le norme di cui agli artt. 63 e 64 D.L.vo n. 159/2011, estese come abbiamo visto a regolare le ipotesi di interferenza tra liquidazione giudiziale e sequestri preventivi.

La revoca del sequestro o della confisca di prevenzione

Gli effetti che si realizzano con il subentro del curatore a seguito della revoca della misura di prevenzione possono essere distinti - in termini sintetici -, a seconda del bene destinatario della misura revocata.

I. La misura di prevenzione revocata si riferisce a beni immobili o beni mobili registrati di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- il curatore diviene l'unico soggetto legittimato a procedere alla liquidazione del bene. Tale potere è formalmente subordinato all'avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), garantendo in tal modo il principio di continuità delle trascrizioni (sia che la vendita avvenga dinanzi al Giudice delegato che per atto notarile);
- ai fini della liquidazione del bene il curatore è tenuto ad acquisire copia del provvedimento di revoca della misura di prevenzione e conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione presso i Pubblici registri (Conservatoria dei registri immobiliari e P.R.A.), essendo

competente a disporre la cancellazione solo il Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (e non il Giudice Delegato);

- con la revoca della misura di prevenzione il curatore diviene il soggetto legittimato passivo tenuto a rispondere delle obbligazioni di pagamento collegabili al bene oggetto del provvedimento, maturate successivamente all'apertura della procedura (imposte, tasse, oneri condominiali per immobili, IMU, etc.);
- il curatore risponde a titolo di custodia, solo, in questo caso, non dalla data di revoca della misura di prevenzione bensì dalla data di consegna del bene, sempre che il ritardo nella consegna non sia addebitabile al curatore che, in questo caso, risponde dei danni subiti dal bene a titolo di risarcimento del danno;
- solo con riferimento ai beni immobili, qualora risulti pendente un rapporto di locazione, il curatore diverrà titolare di un diritto credito, ossia sarà il soggetto in favore del quale corrispondere i canoni di locazione sino a quel momento incassati dall'amministratore giudiziario, rientrando il bene da cui trae origine il credito (nonché i suoi frutti) nell'attivo da distribuire in favore della massa dei creditori.

1. Qualora sussistano contratti di locazione aventi ad oggetto il bene immobile sottoposto a misura di prevenzione stipulati nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria ovvero già pendenti al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro (in cui l'amministratore giudiziario è semplicemente subentrato), la fattispecie è disciplinata dall'art. 80 l.f. (art. 185 nuovo Codice);

2. Il curatore è tenuto a valutare se esercitare o meno il recesso dal contratto di locazione, verificando, in particolare, l'incidenza in termini negativi del vincolo dato dal contratto di locazione ai fini della liquidazione del cespite, calcolando, dunque, il delta positivo dato dalla differenza tra il valore del bene libero da vincoli e (a) l'attivo realizzabile con la liquidazione del bene nello stato di diritto in cui si trova (ossia gravato dal vincolo della locazione); (b) l'indennità da corrispondere al conduttore in prededuzione che, nel dissenso fra le parti, è determinata dal Giudice delegato; (c) costi per rientrare materialmente nel possesso del bene; (d) i canoni di locazione non più percepibili una volta terminato il rapporto di locazione;

3. Il curatore è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione (per l'esercizio del diritto di recesso) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, ove i criteri di individuazione del conduttore sono particolarmente differenti (e più stringenti) rispetto quelli applicabili nella procedura di liquidazione giudiziale, ovvero: (a) i requisiti che deve assicurare il conduttore per superare il vaglio del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione; (b) la difficoltà per i potenziali interessati di entrare in contatto con la procedura di amministrazione giudiziale (non solo in termini di massimizzazione dell'informazione ma, in

particolare, sotto il profilo procedurale, ossia degli adempimenti da effettuare per giungere alla stipula del contratto di locazione e quelli connessi alla gestione del rapporto con l'amministrazione giudiziaria); (c) provvisorietà del vincolo dato dalla misura di prevenzione che comporta (con particolare riferimento agli immobili ove esercitare attività imprenditoriale) l'assenza di una concreta garanzia della prosecuzione e durata del rapporto di locazione, elemento particolarmente rilevante per consentire di prefissare gli obiettivi imprenditoriali da realizzare e di contrarre nuove obbligazioni - con le dovute garanzie - con soggetti terzi per il corretto esercizio e sviluppo dell'attività d'impresa;

4. Il curatore è tenuto a valutare, altresì, se via siano i presupposti (sempre, si ribadisce, in termini di opportunità e convenienza per la procedura) per procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa acquisizione di una perizia che stabilisca un canone che possa essere ritenuto congruo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento (con la possibilità, dunque, di conseguire condizioni economiche migliorative rispetto a quelle stabilite nel contratto di locazione stipulato dall'amministratore giudiziario, nell'interesse della massa dei creditori).

II. La misura di prevenzione revocata si riferisce a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto sottoposto a procedura concorsuale

- qualora la misura di prevenzione da revocare si riferisca a un'azienda o a un ramo d'azienda di titolarità del soggetto fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, le ipotesi che si presentano più frequentemente nello svolgimento dell'incarico del curatore possono essere sintetizzate come di seguito esposto:

(a) in data antecedente alla revoca della misura di prevenzione, l'amministratore giudiziario ha stipulato con un soggetto terzo un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda ovvero è subentrato in un contratto di affitto di ramo d'azienda in essere prima dell'intervento del provvedimento di sequestro;

(b) l'amministratore giudiziario ha gestito l'azienda in prima persona, sino alla data di revoca della misura di prevenzione;

- se alla data di revoca della misura di prevenzione risulti pendente un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda di titolarità del soggetto dichiarato fallito/sottoposto a liquidazione giudiziale, il curatore dovrà valutare se recedere o meno dal contratto, considerato che il subentro avviene per espressa disposizione di legge, ossia ai sensi dell'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice). Il curatore è, dunque, tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni:

1. Non esercitare il recesso dal contratto di affitto e proseguire il rapporto contrattuale,

incassando i canoni stabiliti nel contratto, per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda o del ramo, confermando dunque il vincolo che insiste sul complesso di beni dato dal contratto di affitto pendente sino al termine di scadenza convenzionalmente pattuito dalle parti.

In questo caso, il curatore è tenuto in via prudenziale ad acquisire con la massima rapidità una valutazione (da parte di un professionista nominato dalla Procedura) sulla congruità del canone stabilito nel contratto di affitto, avendo comunque la garanzia di interfacciarsi con un soggetto già sottoposto al vaglio e al controllo dell'autorità penale, cui avrà già assicurato di poter fornire idonee garanzie.

Ciò, verificando con attenzione se nel contratto non siano previste condizioni parzialmente ovvero del tutto contrastanti con l'*iter* da seguire nelle procedure competitive di vendita da avviare nell'ambito della procedura fallimentare/di liquidazione giudiziale (diritto di prelazione, diritto di opzione, etc.), procedendo, in particolare, alla verifica della compatibilità del contratto con quanto disposto dell'art. 104 *bis*, l.f. (art. 212, nuovo Codice), con particolare riferimento al 2°, 4° e 5° comma della menzionata disposizione.

2. Qualora il Curatore non ritenesse opportuno e conveniente proseguire il rapporto di affitto (d'azienda o di ramo d'azienda) pendente alla data di revoca della misura di prevenzione, potrà esercitare il recesso nei 60 giorni previsti dall'art. 79 l.f. (art. 184 nuovo Codice), per poi avviare la procedura competitiva di vendita dell'azienda priva di vincoli e, dunque, senza il limite rappresentato dal contratto di affitto pendente sino alla naturale scadenza convenuta dalle parti. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato alla verifica dei presupposti e alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo all'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 104 l.f. (art. 211, nuovo Codice)

Tale ultima fattispecie coincide con l'ipotesi in cui l'amministratore giudiziario abbia autonomamente gestito l'azienda sino alla data di revoca della misura di prevenzione.

III. Il contenzioso pendente alla data di revoca della misura di prevenzione

- il provvedimento di sequestro non ha l'effetto di attribuire all'amministratore giudiziario la carica di amministratore della società, bensì attribuisce a quest'ultimo esclusivamente il diritto/dovere di amministrare il bene destinatario del provvedimento di sequestro. Tale spossessamento determina, esattamente come in ambito fallimentare, la perdita della sola disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Ne discende la permanenza in capo all'amministratore della legittimazione processuale attiva e passiva, ad eccezione dei giudizi connessi alla conservazione e all'amministrazione del bene oggetto di sequestro, ove la

legittimazione permane in via esclusiva all'amministratore giudiziario (esempio: (a) beni immobili sottoposti a sequestro: azioni per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti; intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da terzi creditori; (b) azienda sottoposta a sequestro: azioni di recupero dei crediti nei confronti di clienti; azioni per il risarcimento dei danni esperibili nei confronti dei fornitori);

- Con specifico riferimento al rapporto tra amministrazione giudiziaria e fallimento (o liquidazione giudiziale) in relazione al contenzioso pendente alla data di apertura della procedura concorsuale rilevano in particolar modo le seguenti norme:

(A) Art. 63 (dichiarazione di fallimento successiva al sequestro di prevenzione), D.L.vo n. 159/11:

- 7° comma, secondo cui in caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario;

- 8° comma, secondo cui l'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

La norma attribuisce all'amministratore giudiziario nominato nel procedimento di prevenzione la titolarità delle azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II, l.f.

La normativa in esame impone che l'amministratore giudiziario agisca in revocatoria in presenza dei medesimi presupposti fattuali, giuridici e cronologici stabiliti nella materia fallimentare; disciplina da coordinare necessariamente con quanto disposto dall'art. 26, D.L.vo n. 159/2011, secondo cui, quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

(B) Art. 64 (sequestro di prevenzione successivo alla dichiarazione di fallimento), D.L.vo n. 159/2011:

- 9° comma, secondo cui si applica l'articolo 63, 8° comma, e ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso;

- 10° comma, secondo cui, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva e l'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al 9° comma, D.L.vo n. 159/2011.

L'art. 64 D.L.vo n. 159/2011 delinea, con una struttura simile a quella del precedente art. 63, la disciplina operante nelle ipotesi in cui il sequestro di prevenzione intervenga successivamente

alla dichiarazione di fallimento.

Il 9° comma dell'articolo in esame - richiamando l'analogo 8° comma dell'art. 63, relativo all'ipotesi, speculare, del fallimento successivo al sequestro - statuisce che, in caso di sequestro intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, la titolarità dell'azione revocatoria ordinaria si trasferisce unicamente in capo all'amministratore giudiziario: al fine, evidentemente, di evitare l'inutile duplicazione delle competenze e la possibile confusione tra i ruoli, si è scelto di riconoscere la legittimazione attiva della citata azione soltanto all'amministratore giudiziario della prevenzione, il quale sostituirà il curatore nei giudizi in corso.

Nell'eventualità di revoca della misura di prevenzione si avrà la reviviscenza del potere del curatore nel proporre e/o proseguire le azioni in questione, alla stregua dell'art. 64, 10° comma, D.L.vo n. 159/2011.

- la revoca del sequestro (e, dunque, non la dichiarazione di fallimento) determina il venir meno della rappresentanza processuale dell'amministratore giudiziario, in relazione ai giudizi da quest'ultimo promossi o in cui risulti convenuto;
- in tale ipotesi, il curatore è tenuto a far rilevare l'evento interruttivo del giudizio ex art. 300 c.p.c. e, valutata la sussistenza dei presupposti in termini di convenienza e opportunità per la procedura, procedere alla riassunzione del giudizio nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione d'interruzione ex art. 302 c.p.c., previa acquisizione del provvedimento autorizzativo ex art. 25 l.f.

IV. La revoca della misura di prevenzione e l'attivo acquisito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria

- Il curatore è tenuto a richiedere la restituzione in favore della procedura non solo del bene oggetto della misura di prevenzione, bensì anche della liquidità acquisita nello svolgimento del proprio incarico (crediti riscossi, somme incassate con la vendita di beni, canoni di locazione, canoni di affitto di azienda o ramo d'azienda, etc.);
- le somme acquisite dal curatore/liquidatore giudiziale con la liquidazione dei beni sui cui insisteva il provvedimento di sequestro revocato e le eventuali disponibilità liquide consegnate dall'amministratore giudiziario al curatore, rappresentano distinte masse attive con cui poter soddisfare, in primo luogo, anche i crediti maturati in funzione dell'amministrazione giudiziaria, con il riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale della natura chirografaria o privilegiata degli stessi a seconda della loro tipologia, sempre previa verifica del curatore/liquidatore giudiziale;
- potrà essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, la prelazione di cui agli artt.: (a) 2770 c.c. - i

crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi, sulla massa attiva immobiliare acquisita con la vendita del bene oggetto del provvedimento di sequestro revocato; (b) art. 2755 c.c. - i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno [privilegio](#) sui beni stessi), sulla massa attiva mobiliare acquisita all'attivo della procedura concorsuale a seguito della revoca del sequestro.

V. Regole di condotta applicabili nello svolgimento dell'incarico di curatore/liquidatore giudiziale nell'ipotesi di intervento o preesistenza della misura di prevenzione, non revocabile

- informatizzazione della Procedura mediante piattaforma informatica dotata dei requisiti di interoperabilità secondo gli schemi del PCT, così come previsto dal d.l. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nonché attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura;
- variazione codice fiscale/P.IVA presso l'Agenzia delle Entrate (con comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla Procedura);
- trascrizione della sentenza di fallimento/apertura procedura di liquidazione giudiziale presso i Pubblici registri;
- vidimazione del libro giornale;
- inventario, solo se il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito. In tale ipotesi occorre acquisire il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a non svolgere le operazioni d'inventario;
- audizione del legale rappresentante ed esame contabilità, al fine di acquisire informazioni utili alle ulteriori indagini che saranno svolte in relazione a eventuali reati fallimentari (da evidenziare ai sensi dell'art. 33 l.f.) e, dunque, non necessariamente ricollegati al provvedimento di sequestro;
- verifica dello stato passivo: solo se (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non si riferisce all'intero patrimonio e quote sociali e (ii) in presenza di prospettive di realizzazione di attivo da distribuire ai creditori, tramite: azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; presentazione al Tribunale Sezione Misure di Prevenzione dell'istanza del curatore per la revoca del sequestro (in considerazione dello spossessamento avvenuto con l'apertura del fallimento/liquidazione giudiziale), al fine di consentire di acquisire all'attivo della procedura i beni sottoposti alla misura di prevenzione e procedere alla liquidazione nell'ambito del

fallimento/liquidazione giudiziale;

- In caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare (ovvero sia stata rigettata) l'istanza per la revoca del sequestro e, dunque, non vi siano prospettive di realizzazione di attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. (impossibilità di procedere al pagamento neanche delle spese di procedura e dei crediti prededucibili) ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati.
- in caso contrario, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni oggetto del provvedimento di sequestro e non vi siano i presupposti per presentare l'istanza per la revoca del sequestro (ovvero la stessa sia stata rigettata) e, dunque, non vi siano prospettive di realizzare attivo da distribuire (neanche in termini potenziali), occorre acquisire l'autorizzazione a non procedere alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102 l.f. ed eseguire comunque tutti gli adempimenti di seguito indicati;
- rendiconto di gestione ex art. 116 l.f.;
- liquidazione del compenso del Curatore, da richiedere a carico dell'Erario solo se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali del soggetto fallito e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;
- istanza di chiusura della procedura:
 - A) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 3, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. c), nuovo Codice), quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: ipotesi in cui il provvedimento di sequestro non corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali ovvero sia stato revocato e i beni siano stati liquidati nell'ambito della procedura concorsuale e, in ogni caso, qualora all'esito dell'attività svolta dalla curatela sia stato acquisito attivo;
 - B) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, n. 4, l.f. (ex art. 233, 1° comma, lett. d), nuovo Codice), quando nel corso della procedura è stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Tale tipologia di chiusura potrà essere richiesta nell'ipotesi in cui non sia stato acquisito attivo da distribuire qualora: (i) il perimetro del provvedimento di sequestro non corrisponda all'intero patrimonio e quote sociali e le procedure competitive di vendita dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo; (ii) sia stata disposta la revoca della misura di prevenzione per vicende collegate allo svolgimento del relativo procedimento o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro presentata dal curatore e le procedure competitive di vendita

dei beni avviate dalla curatela abbiano avuto esito negativo;

C) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 63, 6° comma (nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro) o 64, 7° comma, (nell'ipotesi di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) D.L.vo n. 159/2011 e 119 l.f., se il perimetro del provvedimento di sequestro corrisponde all'intero patrimonio e quote sociali e all'esito dell'attività svolta dalla curatela non sia stato acquisito alcun attivo;

- con l'istanza di chiusura il curatore sarà tenuto a richiedere l'autorizzazione del Tribunale a non procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e alla presentazione della richiesta di cessazione del codice fiscale/P.IVA intestato al fallito/debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, consentendo all'amministrazione giudiziaria di poter procedere - dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale - non solo alla vendita dei beni oggetto del provvedimento di sequestro (non acquisiti all'attivo della procedura concorsuale) ma anche al compimento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi all'amministrazione del bene.

FALLIMENTO e MISURE DI PREVENZIONE NON ABLATORIE (CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA)

Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 D.L.vo n. 159/2011) - E' misura di prevenzione patrimoniale diretta a impedire che una determinata attività economica che presenta connotazioni agevolative del fenomeno mafioso e opera in posizione di contiguità rispetto ai soggetti indiziati di appartenere a sodalizi mafiosi, realizzi o possa realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi sia sul piano economico sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato. Ora è estesa anche ai fenomeni corruttivi in materia di affidamento di contratti pubblici. Ha durata di 1 anno, prorogabile di altri 6 mesi. Al termine o va revocata o segue la confisca di prevenzione.

Controllo giudiziario delle aziende (art. 34bis D.L.vo n. 159/2011): Quando l'agevolazione prevista come fondamento dell'amministrazione giudiziaria ha carattere occasionale, viene disposto il controllo giudiziario dell'azienda. Ha durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni.

Rapporti con il fallimento – Potenzialmente molto frequenti, essendo misure che hanno per oggetto di regola complessi aziendali e produttivi.

Art. 65 D.L.vo n. 159/2011 - principio della prevalenza del fallimento sulle misure di prevenzione non ablativo

- il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento (comma 1);
- quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione di una di queste due misure, esse cessano immediatamente sui beni compresi nel fallimento e la loro cessazione è dichiarata con ordinanza dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione (comma 2);
- se, chiuso il fallimento, residuano beni già soggetti a una di queste due misure di prevenzione e permangono le esigenze di prevenzione, il Tribunale Misure di Prevenzione ordina con decreto l'applicazione della misura su tali beni (comma 3)

Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: nessun intervento; rimangono applicabili le norme di cui all'art. 65 D.L.vo n. 159/2011.

Dott. Marco Genna

Avv. Andrea Abatecola